

Repubblica Italiana

Provincia Autonoma di Trento

LEGGE PROVINCIALE 4 ottobre 2012 , n. 20

Legge provinciale sull'energia e attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE

INDICE

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Programmazione provinciale degli interventi

Capo II - Funzioni e soggetti

Art. 3 - Funzioni della Provincia

Art. 4 - Funzioni delle comunità

Art. 5 - Funzioni dei comuni

Art. 6 - Comitato tecnico per l'energia

Art. 7 - Osservatorio provinciale dell'energia

Art. 8 - Coordinamento per l'attuazione delle politiche energetiche ambientali provinciali

Art. 9 - Energy manager

Art. 10 - Bilancio energetico-ambientale

Capo III - Strumenti di monitoraggio e attività di controllo sugli impianti termici civili

Art. 11 - Catasto degli impianti termici civili

Art. 12 - Controllo degli impianti termici civili

Art. 13 - Sanzioni

Capo IV - Sostegno della domanda e dell'offerta di energia da fonti rinnovabili e alternative e dell'efficienza energetica

Art. 14 - Incentivazione dei soggetti pubblici e privati

Art. 15 - Sostegno alle attività di riqualificazione energetica

Art. 16 - Interventi su immobili non residenziali

Art. 17 - Sostegno alle attività di ricerca e di sviluppo

Art. 18 - Azioni dell'amministrazione per la promozione della mobilità sostenibile

Capo V - Promozione, informazione e formazione

Art. 19 - Promozione e informazione

Art. 20 - Formazione

Art. 21 - Informazione al Consiglio provinciale e informazione pubblica

Capo VI - Attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2009/28/CE

Art. 22 - Disposizioni attuative dell'articolo 13 della direttiva 2009/28/CE. Autorizzazione

- 2 -

integrata per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

Capo VII - Disposizioni in materia di obbligo di fornitura di energia elettrica in capo ai concessionari idroelettrici

Art. 23 - Destinazione dell'energia elettrica fornita a titolo gratuito alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto speciale e di quella acquisita ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977

Art. 24 - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale

Capo VIII - Disposizioni modificative e finali

Art. 25 - Modificazione dell'articolo 16 novies della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche)

Art. 26 - Modificazione dell'articolo 12 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale

Art. 27 - Modificazione dell'articolo 56 della legge provinciale sui lavori pubblici

Art. 28 - Modificazione dell'articolo 21 legge urbanistica provinciale

Art. 29 - Sostituzione dell'articolo 85 della legge urbanistica provinciale

Art. 30 - Modificazione dell'articolo 97 della legge urbanistica provinciale

Art. 31 - Sostituzione dell'articolo 91 della legge urbanistica provinciale

Art. 32 - Modificazione dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998

Art. 33 - Modificazione dell'articolo 19 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento)

Art. 34 - Disposizioni in materia di gestione del servizio di distribuzione di gas naturale

Art. 35 - Modificazione dell'articolo 13 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, in materia di distribuzione dell'energia elettrica

Art. 36 - Abrogazioni

Art. 37 - Disposizioni finanziarie

Art. 38 - Clausola di salvaguardia

Art. 39 - Disposizioni transitorie e finali

Tabella A - Soglie per l'applicazione dell'articolo 22

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Finalità

1. La Provincia autonoma di Trento, in accordo con la politica energetica nazionale e dell'Unione europea, promuove e coordina, con il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, iniziative dirette ad un uso razionale delle fonti energetiche fossili, alla valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili, all'efficienza e al risparmio energetico nonché ad un miglioramento complessivo della qualità della vita, nel contesto di un

modello di sviluppo sostenibile, riducendo, al contempo, le esternalità negative emergenti che potrebbero cagionare un danno alla vita sociale del territorio e alla sua economia.

2. La Provincia, le comunità e i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, elaborano e realizzano proprie politiche energetiche finalizzate ai seguenti obiettivi:

- a) garantire la disponibilità di energia occorrente per un armonico sviluppo sociale ed economico della comunità trentina, secondo criteri di efficienza e assicurando condizioni di compatibilità ambientale, paesaggistica e territoriale;
- b) ridurre le emissioni inquinanti e climalteranti attraverso un progressivo minore impiego di fonti energetiche fossili;
- c) promuovere il risparmio energetico attraverso azioni dirette a migliorare il rendimento energetico dei processi, dei prodotti e dei manufatti che generano, trasformano e utilizzano l'energia, favorendo l'uso razionale delle risorse energetiche e valorizzando l'energia recuperabile da impianti e sistemi;
- d) promuovere gli interventi a favore della mobilità sostenibile, al fine del risparmio di fonti fossili di energia;
- e) promuovere e sviluppare le fonti rinnovabili, con particolare riferimento alle risorse energetiche locali, con l'obiettivo di pervenire all'autosufficienza energetica;
- f) promuovere le attività di ricerca applicata, innovazione e trasferimento tecnologico nei settori della produzione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica;
- g) promuovere e consolidare i fattori di competitività territoriale e le attività economiche locali attraverso l'uso razionale dell'energia, lo sviluppo dei sistemi di utilizzo delle fonti rinnovabili, l'efficienza energetica, il sostegno alla ricerca;
- h) promuovere e diffondere la cultura dell'efficienza energetica e delle potenzialità delle fonti rinnovabili, presso la generalità dei cittadini, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e nei confronti degli operatori del settore;
- i) promuovere, diffondere e valorizzare l'incremento delle esternalità positive come fattore di sviluppo dell'apprendimento, dell'incremento tecnologico e dell'occupazione sul territorio.

3. Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: "legge provinciale sull'energia".

Art. 2

Programmazione provinciale degli interventi

1. Per perseguire le finalità di questa legge la Provincia, nell'ambito delle politiche di sviluppo, approva e attua il piano energetico-ambientale provinciale, approva i suoi provvedimenti attuativi e il documento di monitoraggio e valutazione, tenendo conto delle funzioni stabilite dall'articolo 3.

2. Il piano energetico-ambientale provinciale, in linea con gli indirizzi del programma di sviluppo provinciale, individua le linee generali necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'articolo 1 e definisce le strategie dirette al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Gli strumenti della programmazione provinciale di settore tengono conto degli obiettivi identificati nel piano energetico-ambientale provinciale.

3. Il piano energetico-ambientale provinciale, in particolare:

- a) effettua una ricognizione complessiva della situazione energetica, con riferimento agli accordi, agli indirizzi e agli obiettivi assunti a livello internazionale e nazionale e alle tendenze del mercato;
- b) riporta i dati provinciali riferiti alla produzione dalle diverse fonti di energia e ai consumi per settore di attività, con una valutazione del grado di copertura del fabbisogno con fonti energetiche locali;
- c) effettua una stima del fabbisogno energetico provinciale nel medio e nel lungo

- 4 -

periodo;

- d) valuta il sistema delle infrastrutture energetiche necessarie a garantire un'adeguata copertura del territorio provinciale, per promuovere le medesime opportunità per tutta la popolazione, indipendentemente dalle caratteristiche del territorio, dalla collocazione geografica e dalle dimensioni del comune di residenza;
- e) definisce gli obiettivi in termini di risparmio energetico e di efficienza negli usi finali dell'energia;
- f) stabilisce l'entità degli apporti delle fonti energetiche rinnovabili al soddisfacimento della domanda complessiva di energia;
- g) valuta la qualità dei servizi energetici, indicando eventuali integrazioni;
- h) indica i fattori limite di natura ambientale e territoriale che escludono o rendono critico l'insediamento di determinate infrastrutture energetiche;
- i) effettua una valutazione di massima delle risorse finanziarie occorrenti per dare corso alle iniziative considerate dal piano;
- j) stabilisce la durata del piano medesimo.

4. Il piano prevede un programma di monitoraggio, in cui sono individuati i risultati attesi, le scadenze temporali e gli indicatori validi ai fini della valutazione dell'efficienza e dell'efficacia delle azioni adottate in base agli indirizzi del piano e dei suoi provvedimenti attuativi, sotto il profilo energetico e ambientale. Il programma di monitoraggio presta particolare attenzione alla rilevazione del tasso di crescita dell'energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili e alla diffusione territoriale delle costruzioni a significativo grado di efficienza energetica e a basso impatto ambientale.

5. Il piano è approvato con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che si esprimono entro il termine di trenta giorni. Trascorso il termine il parere s'intende favorevole. Il piano è aggiornato con le modalità stabilite da questo comma.

Capo II *Funzioni e soggetti*

Art. 3 *Funzioni della Provincia*

1. Nel rispetto di quanto sancito dallo Statuto speciale e dalle norme di attuazione, alla Provincia compete, in particolare:

- a) l'esercizio delle funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento in materia di energia;
- b) la definizione delle misure da adottare per l'attuazione delle finalità previste dall'articolo 1;
- c) l'approvazione del piano energetico-ambientale provinciale e dei provvedimenti che lo attuano;
- d) il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio delle infrastrutture energetiche e delle opere connesse, salva diversa disposizione e ferma restando la facoltà di conferire determinate funzioni amministrative ai comuni, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);
- e) la tenuta del catasto degli impianti termici civili previsto dall'articolo 11 e i connessi controlli e del catasto provinciale per le certificazioni energetiche, istituito ai sensi della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale);

- 5 -

- f) la definizione degli indirizzi di sviluppo delle reti dell'energia elettrica e del gas naturale sul territorio provinciale;
- g) la definizione degli indirizzi in materia di sicurezza, economicità e continuità dell'approvvigionamento energetico a livello provinciale;
- h) l'esercizio delle funzioni e delle attività amministrative relative ai servizi energetici a rete a valenza provinciale;
- i) l'approvazione e l'attuazione di strumenti di incentivazione volti a perseguire le finalità di questa legge;
- j) la promozione e la realizzazione su scala provinciale di iniziative di sensibilizzazione dei cittadini sui temi dell'efficienza e del risparmio energetico;
- k) la formazione degli operatori del settore energetico, avvalendosi anche della collaborazione delle comunità, dei comuni, degli enti e degli istituti di ricerca, delle organizzazioni imprenditoriali, degli ordini professionali, delle associazioni dei consumatori, delle associazioni ambientaliste e delle organizzazioni sindacali;
- l) la promozione della ricerca nel settore dell'energia, nonché di progetti pilota e di attività sperimentali e dimostrative, anche attraverso specifiche convenzioni con enti e istituti di ricerca;
- m) la formulazione di indirizzi su iniziative e politiche in ambito energetico da adottare da parte delle comunità e dei comuni;
- n) l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di energia non conferite alle comunità e ai comuni;
- o) la definizione delle tariffe riguardanti l'utilizzo delle risorse energetiche locali, per quanto non disciplinato dalla normativa statale in materia.

Art. 4

Funzioni delle comunità

1. Le comunità istituite ai sensi dell'articolo 14 della legge provinciale n. 3 del 2006, nel quadro delle politiche energetiche provinciali e in armonia con esse, provvedono a:

- a) sviluppare iniziative per la promozione delle fonti energetiche rinnovabili e dell'efficienza energetica nel territorio di competenza;
- b) concorrere all'attuazione di iniziative d'informazione per il consapevole utilizzo delle fonti rinnovabili e per l'adozione di interventi per il contenimento dei consumi di fonti fossili di energia e la riduzione complessiva dei consumi energetici;
- c) redigere e aggiornare il bilancio energetico-ambientale locale previsto dall'articolo 10.

2. Le funzioni attribuite da questa legge alle comunità si intendono attribuite anche ai comuni individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, che le esercitano con le modalità previste da tale articolo.

Art. 5

Funzioni dei comuni

1. Nel quadro delle politiche energetiche provinciali i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, adottano misure e iniziative volte a promuovere e incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'uso razionale dell'energia e l'efficienza energetica, anche attraverso gli atti di governo del territorio e gli strumenti urbanistici e regolamentari.

2. Nell'ambito delle analisi propedeutiche alla redazione dei piani regolatori generali, i comuni svolgono appositi studi relativi agli apporti di energia solare, da utilizzare nella definizione delle nuove aree edificabili e dei rapporti reciproci tra gli edifici. Nelle analisi

- 6 -

sono considerate anche le ipotesi di realizzazione di impianti che utilizzano fonti rinnovabili o che comunque conseguono risparmi in fonti fossili di energia, al servizio di tutto o di parte del territorio comunale.

3. Per le attività di certificazione energetica e per gli adempimenti riguardanti il sistema edificio-impianti si applica la legge urbanistica provinciale.

Art. 6

Comitato tecnico per l'energia

1. Presso la struttura provinciale competente in materia di energia è costituito un organo consultivo per l'applicazione di questa legge, denominato comitato tecnico per l'energia.

2. Il comitato è composto da:

- a) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di energia, che lo presiede;
- b) il dirigente del servizio provinciale competente in materia di pianificazione energetica, con funzioni di vicepresidente;
- c) l'energy manager provinciale;
- d) il direttore dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
- e) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di ricerca.

3. Il comitato può essere integrato dai seguenti componenti con diritto di voto:

- a) un esperto designato dall'Università degli studi di Trento;
- b) un esperto designato dalla fondazione Bruno Kessler;
- c) un esperto designato dalla fondazione Edmund Mach.

4. L'assessore provinciale competente in materia di energia può intervenire alle riunioni del comitato o far conoscere le proprie valutazioni in ordine alle problematiche da trattare.

5. I componenti del comitato sono nominati con deliberazione della Giunta provinciale e rimangono in carica per la durata della legislatura nella quale è stata disposta la nomina. In caso di mancata designazione dei componenti di cui al comma 3, viene comunque disposta la nomina dei soggetti individuati dal comma 2, ai sensi della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi).

6. Il presidente del comitato può invitare a partecipare alle riunioni, di volta in volta e senza diritto di voto, tecnici ed esperti, per l'esame di problemi specifici.

7. Il comitato:

- a) esprime pareri sulle domande di agevolazione presentate ai sensi di questa legge, la cui spesa ammissibile a contributo è di importo superiore ai limiti fissati con deliberazione della Giunta provinciale, e comunque per le domande d'importo superiore a cinque milioni di euro;
- b) propone, in relazione ai propri compiti, la realizzazione di studi, interventi e ricerche in campo energetico;
- c) propone l'adozione di specifici provvedimenti per il contenimento dei consumi energetici e per la riduzione delle emissioni in atmosfera;
- d) formula proposte in ordine a questioni di carattere energetico-ambientale nelle politiche di settore, nonché sulla proposta di piano energetico-ambientale provinciale e del bilancio energetico-ambientale della Provincia previsto dall'articolo 10.

8. Sulle domande di agevolazione, ai sensi del comma 7, lettera a), il comitato si esprime con riguardo alla conformità delle iniziative proposte rispetto agli obiettivi previsti dalla legge e dal piano energetico-ambientale provinciale, nonché sull'ammissibilità delle iniziative e sulla relativa spesa.

9. Per le domande di imprese la cui spesa ammissibile a contributo è d'importo

superiore ai limiti fissati con deliberazione della Giunta provinciale, e in ogni caso di importo superiore a cinque milioni di euro, il parere del comitato riguarda anche l'idoneità della situazione economico-finanziaria aziendale.

10. Il comitato si esprime sulla base dell'istruttoria e delle valutazioni di congruità tecnico-amministrativa rese dalla struttura provinciale competente o, per i medesimi fini e previa stipula di apposite convenzioni, da istituti di credito, oppure da esperti iscritti agli ordini professionali o con comprovati titoli di qualificazione professionale.

11. Le domande esaminate ai sensi di quest'articolo non sono soggette al parere tecnico-amministrativo previsto dall'articolo 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici).

12. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un dipendente dell'amministrazione provinciale.

13. La partecipazione al comitato è a titolo gratuito.

14. Le modalità di funzionamento del comitato sono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 7

Osservatorio provinciale dell'energia

1. Per assicurare conoscenze e analisi adeguate ad un'efficace programmazione di settore, la Provincia assicura lo svolgimento delle funzioni di osservatorio provinciale dell'energia.

2. Le funzioni di osservatorio comportano, in particolare:

- a) la raccolta, l'aggiornamento e l'elaborazione dei dati relativi alla domanda e all'offerta di energia, individuando le tendenze evolutive del sistema energetico provinciale nel contesto delle dinamiche nazionali e sovranazionali;
- b) la raccolta sistematica dei dati forniti dagli energy manager e dei dati riguardanti il catasto degli impianti termici civili previsto dall'articolo 11 e il catasto provinciale per le certificazioni energetiche, istituito ai sensi della legge urbanistica provinciale;
- c) l'elaborazione di un rapporto annuale sullo stato della ricerca locale in materia di energia, riguardante gli ambiti di ricerca, i soggetti coinvolti e i risultati attesi e ottenuti, con particolare riferimento ai sistemi di produzione di energie rinnovabili e alle costruzioni a basso consumo energetico;
- d) l'elaborazione di un rapporto annuale sulle attività di formazione e di informazione;
- e) la formazione di un archivio contenente i dati relativi ai prezzi dell'energia;
- f) la raccolta degli elementi utili alla predisposizione del bilancio energetico provinciale e alla redazione del piano energetico-ambientale provinciale;
- g) il coordinamento metodologico dell'attività degli energy manager.

3. I soggetti pubblici e privati che esercitano sul territorio provinciale attività energetiche soggette a concessione, autorizzazione o altro titolo comunque denominato, o che realizzano progetti finanziati con contributi provinciali, devono fornire all'osservatorio provinciale dell'energia le informazioni, i dati e i documenti, se richiesti, per l'esercizio dei compiti e delle attività previste da questa legge.

4. I dati raccolti sono resi pubblici nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 8

Coordinamento per l'attuazione delle politiche energetiche ambientali provinciali

1. Per il coordinamento delle azioni provinciali nei diversi ambiti, i documenti di

programmazione settoriale sono redatti in coerenza con gli obiettivi indicati nel piano energetico-ambientale provinciale, con verifica a cura delle strutture provinciali competenti che ne danno atto.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano energetico-ambientale provinciale è costituito un apposito gruppo di coordinamento composto dai dirigenti delle strutture provinciali interessate, con compiti di coordinamento e di armonizzazione delle diverse politiche energetiche, collocato presso la struttura provinciale competente in materia di energia. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità di composizione e di funzionamento del gruppo di coordinamento.

3. Ai membri del gruppo di coordinamento non è attribuito alcun compenso o indennità.

Art. 9 *Energy manager*

1. La Provincia e le comunità, le agenzie o gli enti strumentali della Provincia e gli altri enti pubblici ad ordinamento provinciale che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia superiore a mille tonnellate equivalenti di petrolio individuano il nominativo del responsabile per la conservazione e l'uso dell'energia, denominato energy manager, dandone comunicazione alla struttura provinciale competente in materia di energia.

2. I responsabili per la conservazione e l'uso dell'energia individuano le azioni, gli interventi e le procedure necessari per promuovere l'uso razionale dell'energia. Assicurano inoltre la predisposizione dei bilanci energetici, anche in funzione dei parametri economici e degli usi energetici finali.

3. I responsabili per la conservazione e l'uso dell'energia comunicano all'osservatorio provinciale dell'energia i dati relativi alle strutture e agli enti di loro competenza, secondo modalità e termini definiti dalla Giunta provinciale.

4. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per l'individuazione della figura dell'energy manager provinciale e i termini per la sua nomina.

Art. 10 *Bilancio energetico-ambientale*

1. La Giunta provinciale approva e pubblica annualmente il bilancio energetico-ambientale dell'amministrazione provinciale, relativo alle proprie strutture e attività e a quelle delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia.

2. Il bilancio energetico-ambientale della Provincia è predisposto dalla struttura provinciale competente in materia di energia con i dati messi a disposizione dalle strutture provinciali e dagli energy manager.

3. Le comunità e le fondazioni o società previste dall'allegato A della legge provinciale n. 3 del 2006 provvedono autonomamente alla redazione del loro bilancio energetico-ambientale, anche avvalendosi della collaborazione dell'osservatorio provinciale dell'energia.

4. La Giunta provinciale definisce, con deliberazione, gli elementi caratteristici comuni ai bilanci energetico-ambientali, tenuto conto di quanto stabilito dal piano energetico-ambientale provinciale.

5. I bilanci energetico-ambientali riportano in un apposito capitolo gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi del piano energetico-ambientale provinciale, li motivano e formulano eventuali proposte di riallineamento.

- 9 -

Capo III

Strumenti di monitoraggio e attività di controllo sugli impianti termici civili

Art. 11

Catasto degli impianti termici civili

1. Questo articolo e gli articoli 12 e 13 disciplinano gli impianti termici civili sotto il profilo energetico.

2. Presso la struttura provinciale competente in materia di energia è istituito il catasto degli impianti termici civili, nel quale sono raccolti e aggiornati i dati relativi agli impianti termici civili esistenti nella provincia di Trento. Il proprietario o l'amministratore di condominio, il terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, l'installatore, il manutentore e le società distributrici e venditrici di combustibile per il funzionamento degli impianti hanno l'obbligo di comunicare i dati utili ai fini della formazione e dell'aggiornamento del catasto. I contenuti, le modalità di formazione e di aggiornamento del catasto sono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

3. La Giunta provinciale detta disposizioni per regolare l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici civili.

4. I dati sugli impianti raccolti dal catasto sono riportati nel libretto del fabbricato previsto dall'articolo 94 della legge urbanistica provinciale.

Art. 12

Controllo degli impianti termici civili

1. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione e il manutentore sono responsabili del corretto stato di manutenzione dell'impianto secondo le vigenti disposizioni statali.

2. La Provincia effettua su tutto il territorio provinciale le ispezioni e i controlli sullo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici civili previsti dalle norme statali vigenti, mediante verifiche a campione. A tal fine, la Provincia si avvale del proprio personale o stipula convenzioni con organismi esterni di provata esperienza e specifica competenza tecnica, con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale. Gli incaricati della vigilanza e il personale addetto alle ispezioni e ai controlli sono muniti di un apposito tesserino di riconoscimento.

3. Per favorire la semplificazione delle procedure di ispezione e di controllo, al fine di garantire il corretto funzionamento e la sicurezza degli impianti termici, la Provincia può stipulare appositi protocolli d'intesa con le associazioni di categoria, con soggetti pubblici e consorzi di aziende operanti nel settore degli impianti termici, volti all'adozione di carte dei servizi e di contratti-tipo di manutenzione.

4. In relazione a quanto disposto da questo articolo, sul territorio provinciale non si applica l'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia).

5. Le modalità di ispezione e di controllo sullo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici civili e i relativi oneri sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

- 10 -

Art. 13 Sanzioni

1. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico civile soggiace alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) pagamento di una somma non inferiore a 700 euro e non superiore a 5.000 euro, in caso di mancanza del libretto di impianto o del libretto di centrale previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10);
- b) pagamento di una somma non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro, in caso di omessa esecuzione delle manutenzioni o delle verifiche periodiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993;
- c) pagamento di una somma non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro, in caso di mancato rispetto dei limiti di rendimento di combustione degli impianti termici civili;
- d) pagamento di una somma non inferiore a 300 euro e non superiore a 2.000 euro, in caso di impossibilità ad effettuare i controlli previsti, per il rifiuto o la non disponibilità del responsabile dell'impianto, previamente diffidato.

2. L'installatore e il manutentore soggiacciono alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) pagamento di una somma non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro, in caso di mancata trasmissione delle informazioni sull'impianto termico civile con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993;
- b) pagamento di una somma non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro, in caso di mancata esecuzione a regola d'arte delle attività di controllo e manutenzione, e di mancata compilazione e sottoscrizione del rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme.

3. Il manutentore soggiace alla sanzione amministrativa, non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro, in caso di omessa comunicazione dei dati relativi alle manutenzioni necessari per l'aggiornamento del catasto previsto dall'articolo 11, comma 2.

4. Le società distributrici di combustibile per il funzionamento degli impianti termici soggiacciono alla sanzione amministrativa pecuniaria, non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 10.000 euro, in caso di omessa comunicazione dei dati necessari per l'aggiornamento del catasto previsto dall'articolo 11, comma 2.

5. L'autorità che applica le sanzioni previste dai commi 2 e 3 del presente articolo dà comunicazione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trento per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

6. Per l'espletamento dei compiti di vigilanza e per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al responsabile della struttura provinciale competente in materia di energia. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia.

7. Per quanto non espressamente disposto da quest'articolo si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di impianti termici civili. Non si applica la sanzione prevista dall'articolo 34, comma 5, della legge n. 10 del 1991, relativa alla violazione dell'articolo 31, comma 1, della medesima legge.

- 11 -

Capo IV

Sostegno della domanda e dell'offerta di energia da fonti rinnovabili e alternative e dell'efficienza energetica

Art. 14

Incentivazione dei soggetti pubblici e privati

1. In coerenza con gli obiettivi stabiliti dal piano energetico-ambientale provinciale la Provincia sostiene e incentiva gli investimenti pubblici e privati diretti ad un uso razionale dell'energia, all'efficienza energetica e all'impiego delle fonti rinnovabili di energia.

2. Per le finalità previste dal comma 1 la Provincia può concedere contributi a soggetti pubblici e privati, anche organizzati in forma di partenariato pubblico privato, fino alla misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per interventi diretti a:

- a) l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia;
- b) l'attività di ricerca e di sviluppo di sistemi innovativi di produzione e di trasporto di energia;
- c) il miglioramento dell'efficienza energetica;
- d) la realizzazione di diagnosi energetiche di edifici e impianti, di studi di fattibilità, la redazione di progetti e l'attuazione di impianti dimostrativi per l'utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili e assimilate, di prototipi di prodotti o dispositivi a basso consumo energetico o riduttivi dei consumi di fonti fossili di energia;
- e) la realizzazione di iniziative innovative nel settore della sostenibilità, la redazione di piani d'azione per l'energia sostenibile sulla base di iniziative europee e la certificazione energetico-ambientale;
- f) l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale e la modifica dell'alimentazione dei veicoli con l'uso di carburanti meno inquinanti; tra i predetti veicoli possono essere comprese anche le auto elettriche, auto ibride elettriche, quelle a idrogeno o a idrometano;
- g) l'installazione di impianti fissi senza serbatoi di accumulo adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale ad uso domestico o aziendale per autotrazione;
- h) la realizzazione di interventi di cogenerazione e di teleriscaldamento.

3. La misura percentuale dei contributi prevista al comma 2 può essere aumentata, nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, fino al 90 per cento per interventi ritenuti particolarmente innovativi o dimostrativi rispetto a nuove tecnologie o a nuove soluzioni tecniche, oppure per interventi collocati in contesti caratterizzati da difficoltà ambientali e nelle zone risultanti non metanizzabili nell'ambito del piano energetico-ambientale provinciale o realizzati da soggetti operanti nel settore dell'agricoltura e dell'artigianato per la realizzazione di investimenti volti a dotare le aziende, singole o associate, di impianti per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili, nonché per ridurre il consumo di fonti fossili di energia.

4. Ai fini di questa legge e in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE sono considerate fonti rinnovabili:

- a) l'energia solare, eolica, geotermica anche a bassa entalpia, idraulica;
- b) i gas di discarica, i gas residuati da processi di depurazione, il biogas;
- c) le biomasse, intese come parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, dalla selvicoltura e attività connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

5. Ai fini di questa legge sono considerati interventi di miglioramento dell'efficienza

energetica, tra l'altro:

- a) il recupero di energia da impianti, prodotti, sistemi e da processi produttivi;
- b) gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
- c) la produzione e il consumo di idrogeno, qualora rappresenti un miglioramento di rendimento energetico rispetto ai combustibili convenzionali;
- d) i risparmi conseguenti alla climatizzazione e all'isolamento degli edifici con interventi sugli involucri e sugli impianti, comprese le pompe di calore;
- e) l'installazione di nuovi sistemi di illuminazione ad alto rendimento.

6. Per gli interventi previsti dalla lettera h) del comma 2, la Giunta provinciale approva un piano pluriennale degli investimenti di durata corrispondente alla legislatura. Tale piano è redatto in conformità alla normativa in materia di programmazione.

7. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le tipologie di interventi ammessi a contributo, le misure dell'incentivazione, le modalità e i vincoli per l'accesso ai contributi, nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. La deliberazione individua anche i criteri e le modalità per la presentazione delle domande relative al piano di cui al comma 6. Gli interventi soggetti a contributo evidenziano, ove possibile, anche la riduzione delle emissioni di CO₂. Nella determinazione delle misure di contribuzione e delle modalità di accesso ai contributi la Giunta provinciale può tenere conto della riduzione delle emissioni di CO₂ attuata con gli interventi.

8. La Provincia può affidare a soggetti esterni, previa stipula di apposite convenzioni, lo svolgimento della fase istruttoria della concessione dei contributi e le attività di controllo, con conseguente segnalazione delle violazioni che comportano la revoca dell'agevolazione ed eventuali altre sanzioni. L'affidamento avviene sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di un'idonea struttura tecnico-organizzativa.

9. I contributi previsti da questa legge non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse, per lo stesso intervento, in base ad altre disposizioni provinciali, statali o comunitarie, salvo diversa indicazione della Giunta provinciale.

10. Restano ferme le agevolazioni fiscali per i veicoli a basso impatto ambientale previste dall'articolo 4 (Istituzione della tassa automobilistica provinciale), della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10.

Art. 15

Sostegno alle attività di riqualificazione energetica

1. La Provincia promuove la costituzione, da parte di banche e altri soggetti del sistema finanziario, di fondi volti a finanziare progetti di riqualificazione energetica degli edifici pubblici. I rapporti tra le banche e gli altri soggetti del sistema finanziario e la Provincia sono disciplinati da una convenzione, nella quale sono stabilite, tra l'altro, le modalità di definizione dei tassi per la regolazione delle operazioni e le garanzie da richiedere ai soggetti beneficiari.

2. Con riferimento ai progetti finanziabili secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione prevista dal comma 3, la Provincia può concedere all'ente pubblico nonché ad aziende speciali e società in house che gestiscono servizi pubblici locali un contributo nella misura massima del 20 per cento della spesa dell'intervento. Per i progetti finanziati a valere sul fondo previsto dal comma 1 la Provincia, inoltre, può destinare quote dei fondi di garanzia, istituiti ai sensi delle leggi in materia di incentivi ai settori economici, all'erogazione di garanzie ai realizzatori degli interventi.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, le tipologie di intervento ammissibili e i criteri di finanziabilità dei progetti di riqualificazione energetica. La deliberazione può prevedere anche i casi in

- 13 -

cui la Provincia, su richiesta dell'ente pubblico, può intervenire nel pagamento delle somme dovute ai realizzatori, con compensazione da attuare ai sensi dell'articolo 51, comma 4, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità). La deliberazione, inoltre, disciplina le modalità di attuazione degli interventi di riqualificazione energetica di competenza della Provincia, secondo quanto previsto da quest'articolo, con specifico riferimento all'accesso, da parte dei realizzatori, al fondo e alle garanzie previste dal comma 2.

4. La Provincia promuove progetti di riqualificazione energetica che prevedono l'aggregazione di interventi di competenza di enti diversi.

Art. 16

Interventi su immobili non residenziali

1. La concessione di incentivi alle imprese o ad altri soggetti comunque beneficiari di incentivi provinciali, ai sensi delle leggi di settore, per interventi sul patrimonio immobiliare esistente è subordinata alla presentazione del certificato di sostenibilità previsto dall'articolo 85 della legge urbanistica provinciale, secondo quanto previsto dal comma 2.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabilite le modalità di attuazione di quest'articolo, compreso l'importo minimo al di sopra del quale il finanziamento richiesto, in relazione ai singoli settori di attività, è subordinato al certificato di sostenibilità di cui al comma 1.

Art. 17

Sostegno alle attività di ricerca e di sviluppo

1. Nell'ambito delle agevolazioni disciplinate dall'articolo 5 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese), la Provincia sostiene le attività di ricerca e di sviluppo in campo energetico effettuate dalle imprese operanti sul territorio provinciale.

2. Le attività di ricerca e di sviluppo indicate al comma 1 possono riguardare:

- a) i sistemi innovativi di produzione di energia;
- b) i sistemi finalizzati all'accumulo di energia e al miglioramento dell'efficienza energetica, anche valorizzando l'utilizzo del legno, quale componente importante ai fini del risparmio o della conservazione dell'energia;
- c) i sistemi integrati di produzione e di efficienza energetica, riferiti a tutte le tipologie innovative di produzione e di risparmio energetico che, in maniera integrata, comportino un risparmio di fonti primarie di energia.

3. Possono accedere al finanziamento anche le ricerche e le sperimentazioni riguardanti tecnologie già in uso, ma suscettibili di miglioramento delle prestazioni energetiche.

4. Possono altresì accedere a finanziamento, nel rispetto della normativa dell'Unione europea relativa agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), le spese per le attività di validazione di sistemi che, superata la fase di laboratorio, richiedono una fase di sperimentazione diffusa.

Art. 18

Azioni dell'amministrazione per la promozione della mobilità sostenibile

1. La Provincia sostituisce, entro dieci anni dall'entrata in vigore di questa legge, tutti i veicoli a sua disposizione con mezzi a elevata efficienza energetica e a basso impatto ambientale, fatte salve motivate esigenze relative ai mezzi per gli interventi di primo soccorso e di urgenza in relazione alle attività di protezione civile, nonché altre specifiche esigenze adeguatamente motivate nella determinazione all'acquisto; per incentivare la diffusione di modelli sostenibili di mobilità, la Provincia promuove inoltre, per gli spostamenti dei propri dipendenti connessi a compiti d'ufficio, l'utilizzo dei servizi di car sharing. La Giunta provinciale emana apposite direttive nei confronti degli enti strumentali pubblici per il raggiungimento del predetto obiettivo anche rispetto al loro parco macchine.

2. La Provincia promuove iniziative e individua strumenti per ridurre il consumo di energia e l'impatto ambientale negli spostamenti dal domicilio al luogo di lavoro del proprio personale e di quello degli enti strumentali della Provincia, nonché negli spostamenti connessi ai compiti d'ufficio dei dipendenti. La Provincia può sostenere le spese per l'introduzione di interventi idonei a promuovere i comportamenti previsti da questo comma.

Capo V

Promozione, informazione e formazione

Art. 19

Promozione e informazione

1. Per sviluppare sensibilità e attenzione sui temi dell'efficienza e del risparmio energetico, per aggiornare le conoscenze sulle nuove tecnologie disponibili e sulle misure provinciali a sostegno del settore, la Provincia:

- a) sviluppa iniziative d'informazione e di sensibilizzazione della generalità dei cittadini o di specifiche categorie, anche attraverso la collaborazione con istituti di ricerca, enti, società ed esperti;
- b) approva bandi volti a individuare e a premiare nuovi prodotti, innovazioni di processo ed esempi di buone pratiche, anche con riferimento alla sostenibilità energetico-ambientale;
- c) promuove programmi di attività proposti da soggetti pubblici e privati, ordini professionali, università e istituti di ricerca, finalizzati alla diffusione della conoscenza dello stato dell'arte nel campo della ricerca e della sperimentazione di nuove tecnologie di produzione e di efficienza energetica;
- d) promuove l'integrazione dell'inventario sulla qualità dell'aria con le emissioni di CO₂, anche al fine di contabilizzare le emissioni, comprese quelle delle amministrazioni pubbliche.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità di intervento, gli strumenti, l'ammontare della spesa e i tempi per la realizzazione degli interventi.

Art. 20

Formazione

1. Per disporre sul territorio provinciale di risorse umane dotate di competenze adeguate e costantemente aggiornate nel campo delle nuove tecnologie della produzione e dell'efficienza energetica, in grado di accompagnare lo sviluppo delle attività economiche

- 15 -

locali operanti nel settore, la Provincia può introdurre apposite opzioni nei programmi scolastici dell'istruzione e della formazione professionale e promuovere, nell'ambito dell'accordo di programma con l'Università degli studi di Trento, azioni volte a migliorare le conoscenze tecnologiche e specialistiche in materia. Può inoltre promuovere, nell'ambito dell'atto di indirizzo per l'Università e la ricerca di cui all'articolo 2 della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Attuazione della delega in materia di Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di alta formazione musicale e artistica), l'organizzazione di percorsi post-laurea o post-diploma volti a formare specializzazioni professionali in materia di efficienza energetica.

2. Per le finalità previste dal comma 1, la Provincia, inoltre, sostiene e incentiva iniziative formative organizzate da associazioni di categoria, ordini professionali, enti e istituzioni che operano nel settore energetico e ambientale, previa sottoscrizione di apposite convenzioni che definiscono gli obiettivi delle iniziative, le modalità di organizzazione dei percorsi formativi e informativi, l'ammontare del contributo provinciale, il rilascio degli attestati di frequenza e le attività di controllo.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità e i tempi per l'attuazione delle iniziative previste dal comma 2, nonché l'ammontare delle risorse finanziarie destinate allo scopo.

Art. 21

Informazione al Consiglio provinciale e informazione pubblica

1. Con cadenza biennale la Giunta provinciale presenta al Consiglio provinciale un rapporto sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti, in relazione alle sue finalità, evidenziando in particolare:

- a) lo stato di attuazione del piano energetico-ambientale provinciale e i risultati del monitoraggio del piano previsto dall'articolo 2, comma 4;
- b) le risorse stanziare ed erogate per ciascun tipo d'intervento previsto nel capo IV, nonché la tipologia e il numero dei beneficiari;
- c) le attività di formazione realizzate sulla base di questa legge;
- d) lo stato della ricerca locale nel settore energetico;
- e) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione della legge.

2. In seguito alla presentazione del rapporto, la Giunta provinciale, in collaborazione con il Consiglio provinciale, realizza un'adeguata informazione pubblica per l'illustrazione dei risultati conseguiti.

Capo VI

Attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2009/28/CE

Art. 22

Disposizioni attuative dell'articolo 13 della direttiva 2009/28/CE. Autorizzazione integrata per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Nel rispetto di quanto previsto da questo articolo, con regolamento sono ridiscipline, in coerenza con i principi della legislazione statale e anche in deroga alle procedure previste dalla vigente normativa provinciale, le disposizioni attuative della disciplina europea in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, con riferimento all'autorizzazione integrata per la costruzione, l'esercizio e la modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e le infrastrutture

indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi.

2. L'autorizzazione integrata è rilasciata dalla Provincia a seguito di un procedimento unico a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate; il procedimento è svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e mediante il ricorso alla conferenza di servizi di cui alla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa). Il regolamento può prevedere che nell'ambito della conferenza di servizi le determinazioni dei dirigenti delle strutture provinciali, nonché dei rappresentanti delle altre amministrazioni interessate, sostituiscono gli atti previsti dalle disposizioni provinciali vigenti, anche se demandati ad organi collegiali della Provincia e delle predette amministrazioni.

3. Il regolamento disciplinato da questo articolo prevede che sono soggetti a concessione edilizia gli impianti di produzione di energia aventi potenzialità superiore alle soglie limite indicate nell'allegata tabella A. Negli altri casi, alla documentazione volta al conseguimento del titolo edilizio sono allegati i provvedimenti e i pareri previsti dalla legge urbanistica provinciale; anche in tali ultimi casi resta comunque ferma la facoltà per l'interessato di attivare il procedimento di autorizzazione integrata, ivi compresi i casi in cui sia richiesta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità, secondo quanto previsto dal comma 11. Sono soggetti a comunicazione di inizio lavori gli impianti di produzione di energia ai quali è applicabile la disciplina di cui all'articolo 97 della legge urbanistica provinciale.

4. La concessione edilizia è rilasciata nell'ambito dell'autorizzazione integrata; a tal fine la conferenza di servizi è integrata con un rappresentante del comune territorialmente interessato che esprime parere in merito alla conformità urbanistica; in caso di parere negativo il regolamento previsto da questo articolo disciplina le modalità per il superamento dell'eventuale contrasto con gli strumenti di pianificazione territoriale subordinati al piano urbanistico provinciale, nel rispetto dei principi indicati nei commi 1, 2, 3, 5 e 6 dell'articolo 5 (Conformità urbanistica delle opere) della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13.

5. Il regolamento è approvato nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

- a) il regolamento prevede l'integrazione del procedimento di verifica e di valutazione dell'impatto ambientale, ove richiesti, nell'ambito del procedimento dell'autorizzazione integrata; in tal caso può essere previsto il ricorso alla conferenza di servizi; l'attivazione della conferenza di servizi può essere prevista anche nell'ambito della fase istruttoria dei procedimenti di valutazione dell'impatto ambientale; nel caso di impianti soggetti a valutazione d'impatto ambientale, da effettuarsi sul progetto definitivo ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale), può essere previsto che la pronuncia della Giunta provinciale sulla compatibilità ambientale abbia effetto anche di autorizzazione integrata;
- b) al fine di ridurre i tempi, evitando duplicazioni di atti ovvero di valutazioni in materia ambientale e paesaggistica, può essere prevista l'integrazione e il coordinamento delle procedure previste per l'utilizzo delle acque a scopo idroelettrico con quelle per l'autorizzazione integrata;
- c) il regolamento prevede le disposizioni transitorie per l'applicazione della disciplina introdotta ai sensi di questa legge e individua inoltre le disposizioni legislative provinciali che sono abrogate a decorrere dalla data indicata nel regolamento medesimo;
- d) il regolamento può disciplinare la procedura della conferenza di servizi, anche in deroga a quanto previsto dalla legge provinciale sull'attività amministrativa, anche con riferimento al regime dei dissensi.

6. Il procedimento disciplinato da questo articolo non si applica ai rinnovi delle

concessioni idroelettriche e alle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), dalla legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7) e, in quanto compatibile, dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici).

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, le condotte e i canali afferenti le derivazioni a scopo idroelettrico si considerano opere di infrastrutturazione del territorio ai sensi dell'articolo 46 dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale); la loro localizzazione e posa in opera sono consentite senza necessità di specifica previsione da parte degli strumenti di pianificazione territoriale.

8. Questo articolo non si applica inoltre alla localizzazione, all'approvazione dei progetti e alla realizzazione delle opere e degli interventi che si configurano come opere pubbliche o inerenti a servizi pubblici, nonché alla realizzazione delle linee elettriche.

9. Il piano energetico-ambientale provinciale previsto dall'articolo 2 definisce le linee guida per l'installazione e la realizzazione degli impianti disciplinati da questo articolo, eventualmente comprensive delle indicazioni sulle aree non idonee all'insediamento di determinate tipologie di impianti. Nelle more dell'approvazione del nuovo piano energetico-ambientale provinciale, le predette linee guida possono essere adottate con deliberazione della Giunta provinciale.

10. Gli impianti previsti da questo articolo sono autorizzati e realizzati nel rispetto delle previsioni e delle indicazioni del piano urbanistico provinciale, del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche, del piano energetico-ambientale provinciale e degli altri strumenti di pianificazione territoriale o di programmazione provinciale o locale che riguardino anche fonti energetiche rinnovabili, nonché nel rispetto delle normative provinciali vigenti in materia di ambiente, paesaggistico-territoriale, di tutela del patrimonio storico-artistico e di tutela della salute.

11. L'autorizzazione integrata dichiara, qualora richiesto dai soggetti interessati, la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità dei progetti, ove ciò sia previsto dalla legge provinciale n. 4 del 1998.

Capo VII

Disposizioni in materia di obbligo di fornitura di energia elettrica in capo ai concessionari idroelettrici

Art. 23

Destinazione dell'energia elettrica fornita a titolo gratuito alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto speciale e di quella acquisita ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977

1. L'energia elettrica spettante alla Provincia di Trento ai sensi dell'articolo 13, primo comma, dello Statuto speciale o acquisita ai sensi dell'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977 può essere destinata, in tutto o in parte, secondo criteri di gestione e modalità da stabilirsi con apposito piano approvato annualmente dalla Giunta provinciale, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e

- 18 -

nazionali in materia di aiuti di Stato, ad utenze elettriche destinate all'alimentazione di edifici, laboratori, cantieri, magazzini, impianti di vario tipo relativi ad attività pubbliche o di pubblico interesse.

2. Nel piano di cui al comma 1 la Giunta provinciale provvede a determinare la quota di energia da utilizzare direttamente e ad assegnare la stessa alle diverse categorie di utenze, previa istruttoria espletata dalla struttura competente in materia di energia.

3. Le tariffe di vendita dell'energia alle diverse categorie di utenze sono stabilite dalla Giunta provinciale nell'ambito del piano di cui al comma 1; in ogni caso tali tariffe non possono superare quelle determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e, mediamente, quelle determinate dal mercato.

4. Nella definizione delle tariffe di vendita alle utenze si tiene conto:

- a) del costo di acquisizione dell'energia elettrica;
- b) dell'eventuale onere di trasporto dell'energia elettrica;
- c) di ogni altro onere connesso alla cessione dell'energia stessa.

5. La cessione dell'energia alle utenze avviene secondo modalità conformi al piano di cui al comma 1 e stabilite da apposite convenzioni tra la struttura provinciale competente in materia di energia e i soggetti assegnatari, con le quali sono tra l'altro definiti il periodo di somministrazione dell'energia e i rapporti economici.

6. Il ritiro e la cessione dell'energia avvengono secondo modalità conformi al piano di cui al comma 1 e stabilite da apposite convenzioni tra la struttura provinciale competente in materia di energia, i concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e i soggetti operanti nell'ambito della distribuzione e del mercato dell'energia elettrica, con le quali sono tra l'altro regolate le modalità tecnico-economiche relative alla fornitura di energia.

Art. 24

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale

1. L'obbligo di fornitura di energia elettrica a carico dei concessionari di derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico di cui all'articolo 13 dello Statuto speciale decorre dalla data di inizio della produzione di energia idroelettrica; nel caso di attivazione parziale dell'impianto, per il computo dell'obbligo si applica la proporzione fra la potenza nominale media relativa alla parte d'impianto attivata e la potenza nominale concessa.

Capo VIII

Disposizioni modificative e finali

Art. 25

Modificazione dell'articolo 16 novies della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 novies della legge provinciale sulle acque pubbliche è inserito il seguente:

"3 bis. I concessionari di piccole derivazioni a scopo idroelettrico i cui impianti sono entrati in esercizio prima del 3 ottobre 2000 possono ottenere l'aumento della portata massima derivabile, nei limiti della potenzialità delle opere già in esercizio, prescindendo dalla valutazione dell'interesse ambientale prevista dall'articolo 8, comma 16, delle norme di attuazione del piano di tutela delle acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2004, n. 3233. L'aumento è rilasciato a seguito di breve istruttoria ai sensi dell'articolo 49, secondo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933, svolta dalla struttura provinciale competente in materia di acque pubbliche."

- 19 -

Art. 26

Modificazione dell'articolo 12 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale è inserita la seguente:

"b bis) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di energia;"

Art. 27

Modificazione dell'articolo 56 della legge provinciale sui lavori pubblici

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 56 della legge provinciale sui lavori pubblici è inserita la seguente:

"e bis) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di energia o un suo delegato."

Art. 28

Modificazione dell'articolo 21 della legge urbanistica provinciale

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 21 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:

"3 bis. Il piano territoriale della comunità può inoltre provvedere ad individuare le aree a valenza sovracomunale d'interesse per la realizzazione di impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili."

Art. 29

Sostituzione dell'articolo 85 della legge urbanistica provinciale

1. L'articolo 85 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente:

"Art. 85

Certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici

1. La Provincia promuove misure per definire, diffondere, organizzare e promuovere sistemi e metodologie di certificazione e altre forme di valutazione di conformità concernenti la sostenibilità ambientale degli edifici.

2. In caso di concessione di agevolazioni per la realizzazione di opere e interventi in edilizia la Giunta provinciale può prevedere, con propria deliberazione, clausole e condizioni che favoriscano, da parte dei soggetti beneficiari, l'adozione del sistema di certificazione LEED o di altri protocolli di certificazione della sostenibilità ambientale in edilizia indicati dalla medesima deliberazione.

3. Per le finalità del comma 2, le certificazioni di sostenibilità considerano almeno i seguenti parametri:

- a) impatto ambientale dell'edificio e del cantiere;
- b) consumo complessivo di energia per le diverse funzioni;
- c) consumo di acqua con il recupero delle acque piovane;
- d) utilizzo di materiali riciclati e di prodotti naturali;
- e) provenienza dei materiali edilizi;
- f) utilizzo del legno certificato di provenienza regionale;
- g) comfort interno in relazione alla qualità dell'aria e all'illuminazione naturale;
- h) utilizzo di fonti rinnovabili di energia;
- i) costi di gestione e di manutenzione del complesso edificio - impianti;
- j) progettazione integrata di strutture e di impianti;

- 20 -

k) processo certificativo secondo le norme o gli standard internazionali.

4. Relativamente agli edifici della Provincia e degli enti pubblici strumentali si applica l'articolo 149 bis."

Art. 30

Modificazione dell'articolo 97 della legge urbanistica provinciale

1. Il comma 3 dell'articolo 97 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente:

"3. L'installazione d'impianti fissi di telecomunicazione con potenza complessiva non superiore a 5 watt nonché, entro i medesimi limiti di potenza, la realizzazione di nuovi impianti fissi di telecomunicazione su strutture esistenti o la modifica di impianti fissi di telecomunicazione esistenti, nel rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento di attuazione dell'articolo 61 (Protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, non sono soggette a denuncia d'inizio di attività, né ai provvedimenti permissivi previsti dall'articolo 101, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 100, comma 1, lettera c). Questi impianti sono considerati opere d'infrastrutturazione del territorio ai sensi delle norme vigenti e possono essere installati senza necessità di specifiche previsioni o adeguamenti degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale. Tali impianti sono soggetti esclusivamente all'osservanza dei limiti e dei valori stabiliti dalla normativa statale in materia di campi elettromagnetici. L'installazione, la realizzazione o la modifica di tali impianti formano oggetto di segnalazione, entro sessanta giorni, all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente per l'inserimento nel catasto provinciale previsto dall'articolo 61, comma 2, lettera j), della legge provinciale n. 10 del 1998, nonché ai comuni territorialmente interessati, con le modalità e nei casi previsti dal regolamento di attuazione dell'articolo 61 della legge provinciale n. 10 del 1998."

Art. 31

Sostituzione dell'articolo 91 della legge urbanistica provinciale

1. L'articolo 91 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente:

"Art. 91

Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di prestazione e di certificazione energetica degli edifici

1. L'Agenzia provinciale per l'energia svolge attività di vigilanza sull'attività di certificazione energetica e di certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici svolta dai soggetti abilitati, anche avvalendosi, sulla base di apposita convenzione, del supporto dei soggetti indicati dall'articolo 89, comma 1, lettera b), eventualmente irrogando le sanzioni previste dai commi 4, 5 e 6. La vigilanza è effettuata anche mediante controlli a campione sulle certificazioni rilasciate e mediante verifiche sulle caratteristiche e sui componenti degli edifici certificati, entro cinque anni dalla data di emissione del certificato. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia.

2. I comuni, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di prestazione energetica degli edifici e delle relative componenti, dispongono controlli a campione sulla documentazione depositata in occasione di trasformazioni urbanistiche ed edilizie nel proprio territorio, eventualmente irrogando le sanzioni previste dai commi 7, 8, 9 e 11. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio comunale.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, il certificatore che rilascia l'attestato di certificazione energetica con irregolarità meramente formali è tenuto a redigere, con oneri a proprio

carico, il nuovo documento secondo i criteri e le metodologie previste da questa legge e dal regolamento di cui all'articolo 89, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della contestazione. Qualora non ottemperi entro tale termine è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 150 euro e non superiore a 1.500 euro.

4. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, il certificatore che rilascia l'attestato di certificazione energetica non veritiero è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 300 euro e non superiore a 3.000 euro.

5. Ferma restando l'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 4, qualora lo stesso soggetto commetta altra identica violazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), è soggetto alla sospensione per sei mesi dall'elenco dei soggetti abilitati, istituito secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 89.

6. Nei casi di cui al comma 4, il certificato è dichiarato inefficace. L'inefficacia viene registrata nel catasto provinciale per le certificazioni energetiche. Il certificatore è tenuto a redigere un nuovo attestato di certificazione energetica, entro trenta giorni da quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa è divenuto definitivo, secondo le modalità stabilite da questa legge e dai successivi provvedimenti attuativi.

7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, il progettista che, in fase di richiesta del titolo edilizio o in fase di presentazione di successive varianti sottoscrive documentazione tecnica non veritiera in relazione ai requisiti di prestazione energetica dell'edificio, incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 500 euro e non superiore a 6.000 euro.

8. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, l'impresa che, in sede di presentazione della comunicazione per opere libere, ai sensi dell'articolo 97 di questa legge, sottoscrive documentazione tecnica non veritiera in relazione ai requisiti di prestazione energetica dell'edificio è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 300 euro e non superiore a 3.000 euro.

9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8 la sanzione è raddoppiata se la documentazione allegata alla domanda del titolo edilizio o alla comunicazione per opere libere ha consentito di realizzare interventi o di accedere ad agevolazioni altrimenti non ammissibili.

10. Sono considerati non veritieri, ai sensi di quanto previsto dai commi 4 e 7, gli attestati di certificazione energetica o le relazioni allegate alla domanda del titolo edilizio che riportano valori dell'indice di prestazione energetica globale dell'edificio che si discostano di oltre il 10 per cento dal valore verificato in sede di accertamento. Sono altresì considerati non veritieri gli attestati di certificazione energetica o le relazioni che riportano valori dell'indice di prestazione energetica globale dell'edificio che si discostano dal valore verificato in sede di accertamento di oltre dieci chilowattora per metro quadrato all'anno, per gli edifici ricadenti nella categoria E.1, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), o di oltre 3 chilowattora per metro cubo all'anno, per gli edifici ricadenti nelle altre categorie. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, è possibile modificare le previsioni di questo comma, anche introducendo nuovi valori e parametri oltre i quali gli attestati di certificazione energetica di cui al comma 4 e la documentazione tecnica di cui al comma 7 sono considerati non veritieri per i fini di questo articolo. Le modifiche entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della relativa deliberazione della Giunta provinciale nel Bollettino ufficiale della Regione.

11. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, il tecnico abilitato o il direttore lavori, che, nel sottoscrivere la certificazione di conformità delle opere al progetto autorizzato e alle successive varianti o nel sottoscrivere il certificato di regolare

- 22 -

esecuzione, attesta falsamente la conformità delle opere a quanto riportato nella documentazione tecnica depositata, riguardante la prestazione energetica dell'edificio o delle sue componenti è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a 300 euro e non inferiore a 3.000 euro.

12. Per le violazioni previste dai commi 4, 7, e 11 di questo articolo, l'autorità che applica la sanzione ne dà comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente, nonché agli organismi di cui all'articolo 89 di questa legge cui è affidata l'abilitazione dei soggetti certificatori, per i provvedimenti disciplinari relativi ai soggetti certificatori.

13. Sono fatte salve le sanzioni di cui al capo III, titolo VI, di questa legge.

14. Per l'applicazione delle sanzioni previste da questo articolo si osservano le disposizioni della legge n. 689 del 1981.

15. Le sanzioni previste da questo articolo si applicano alle fattispecie accertate dopo la data di entrata in vigore del medesimo. Per le violazioni accertate prima della data di entrata in vigore di questo articolo continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla medesima data."

Art. 32

Modificazione dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998

1. Alla fine della lettera e) del comma 15 quater dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 sono inserite le seguenti parole: "la predetta deliberazione può stabilire che una quota delle somme possa essere destinata anche al finanziamento degli oneri derivanti da operazioni di indebitamento già contratte per la realizzazione delle predette tipologie di misure o interventi;"

Art. 33

Modificazione dell'articolo 19 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento)

1. La lettera m) del comma 2 dell'articolo 19 della legge provinciale n. 9 del 2011 è sostituita dalla seguente:

"m) definiscono gli illeciti e le relative sanzioni amministrative pecuniarie, consistenti nel pagamento di una somma da un importo minimo di 1.000 euro a un importo massimo di 15.000 euro, nonché il regime di vigilanza."

Art. 34

Disposizioni in materia di gestione del servizio di distribuzione di gas naturale

1. Il servizio pubblico di distribuzione di gas naturale è svolto in un ambito unico a livello provinciale, salvo eventuali modificazioni territoriali di carattere residuale, individuate con deliberazione della Giunta provinciale, connesse ad esigenze di carattere tecnico o economico.

2. In relazione al servizio di cui al comma 1 i comuni, previa intesa con la Provincia, possono attribuire alla medesima Provincia o ad agenzie provinciali di cui all'articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006 le funzioni di stazione appaltante e le altre funzioni che la normativa statale demanda al comune capoluogo di provincia.

- 23 -

Art. 35

Modificazione dell'articolo 13 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, in materia di distribuzione dell'energia elettrica

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 13 della legge provinciale n. 3 del 2001 è inserito il seguente:

"8 bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, nei casi di cui ai commi 7 e 8, i beni adibiti all'esercizio del servizio pubblico di distribuzione continuano ad essere destinati a tali fini e sono utilizzati dal nuovo gestore, a fronte della corresponsione di un canone determinato dal provvedimento di subentro. Restano salve le facoltà del cessato di negoziare con il subentrante alternative forme di cessione o di messa in disponibilità dei beni, con i connessi corrispettivi; di tali eventuali accordi si darà atto nel provvedimento di subentro; restano salvi gli accordi già stipulati prima dell'entrata in vigore di questo comma. Per i fini di questo comma e dei commi 7 e 8, la Giunta provinciale può dettare apposite prescrizioni."

Art. 36

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (legge provinciale sul risparmio energetico);
- b) legge provinciale 22 dicembre 1980, n. 42 (Intervento per la realizzazione di progetti pilota in campo energetico);
- c) legge provinciale 27 aprile 1981, n. 9;
- d) articolo 13 della legge provinciale 17 marzo 1983, n. 8;
- e) legge provinciale 15 novembre 1983, n. 40;
- f) l'articolo 12 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 7;
- g) articolo 27 della legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6;
- h) articolo 31 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3;
- i) articoli 119 e 120 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18;
- j) articolo 35 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8;
- k) articoli 12 e 13 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, in materia di impianti termici;
- l) articoli 20, 21, 22, 23, commi 1 e 2 dell'articolo 23 bis, e articolo 26 bis della legge provinciale n. 4 del 1998;
- m) articolo 40 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;
- n) articolo 39 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6;
- o) articolo 30 della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3;
- p) articolo 33 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11;
- q) articolo 45 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23;
- r) comma 2 dell'articolo 149 bis della legge urbanistica provinciale.
- s) articolo 52 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2;
- t) articolo 35 della legge provinciale 1 agosto 2011, n. 12;
- u) articolo 61 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18.

Art. 37

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 11 e 20, stimati nell'importo di 60.000 euro per l'esercizio finanziario 2012 e di 54.000 euro per ciascuno

degli esercizi finanziari dal 2013 al 2014, si provvede con le minori spese riferite all'unità previsionale di base 61.30.210 (Finanziamenti in conto capitale nel settore dell'energia) derivanti dall'abrogazione della legge provinciale sul risparmio energetico.

2. Le spese discrezionali, derivanti dall'applicazione degli articoli 18, comma 2, 19 e 29, sono assunte sulle unità previsionali di base 90.10.170 (Spese discrezionali di parte corrente) e 90.10.270 (Spese discrezionali di parte capitale), secondo le modalità previste dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale n. 27 del 2010.

3. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale di contabilità.

Art. 38

Clausola di salvaguardia

1. Fatte salve le norme dell'Unione europea che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 17, 19 e 20 che prevedono misure di aiuto a favore delle imprese sono efficaci a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 39

Disposizioni transitorie e finali

1. Le domande di agevolazione presentate prima della data di entrata in vigore di questa legge sono valutate sulla base della normativa vigente al momento della relativa presentazione.

2. Fino all'adozione degli atti previsti da questa legge continuano ad applicarsi gli atti adottati sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della medesima. Le disposizioni delle leggi provinciali abrogate dall'articolo 36 che prevedono misure di incentivazione continuano, ancorché abrogate, ad essere efficaci fino alla data indicata all'articolo 38.

3. Le competenze previste da questa legge in capo alle strutture provinciali competenti possono essere attribuite alle agenzie istituite ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 4 ottobre 2012

per IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

IL VICEPRESIDENTE

Alberto Pacher

- 25 -

Tabella A
Soglie per l'applicazione dell'articolo 22

Tipo di fonte rinnovabile	Limite di potenza (kW)	Tipo di potenza
Eolico	20	Potenza elettrica massima erogata dall'impianto
Solare fotovoltaica, solare termodinamica (*)	200	Potenza elettrica massima erogata dall'impianto
Solare termica (*)	200	Potenza termica massima erogata dall'impianto
Biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas	1.000	Potenza termica massima erogata dal generatore di calore
Idraulica	130	Potenza nominale media di concessione
Geotermica, idrotermica e aerotermica	100	Potenza elettrica massima assorbita dalla pompa di calore

(*) E' fatto salvo quanto previsto dal capo VIII del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, concernente "Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)".

NOTE ESPLICATIVE

Avvertenza

Gli uffici del consiglio provinciale hanno scritto l'indice che precede la legge e le note che la seguono, per facilitarne la lettura. Le note e l'indice non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti.

I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questa legge. Per ulteriori informazioni su queste modificazioni si possono consultare le banche dati della provincia (e soprattutto: http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_ricerca.it.asp).

Nelle note le parole modificate da questa legge sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.

Nota all'articolo 3

- L'articolo 8 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, dispone:

"Art. 8

Funzioni amministrative della Provincia e dei comuni

1. Sono riservate alla Provincia, salvo quanto disposto dal comma 2, le funzioni amministrative, che spettino alla Provincia nei limiti di quanto previsto dalla Costituzione, dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, con riferimento alle seguenti materie:

- a) rapporti della Provincia con gli organi dello Stato italiano, dell'Unione europea, delle regioni e della Provincia autonoma di Bolzano nonché con altri stati;
- b) cooperazione interregionale e transfrontaliera;
- c) cooperazione allo sviluppo;
- d) interventi a favore dei trentini emigrati all'estero e interventi di competenza della Provincia nei confronti degli immigrati;
- e) vigilanza e tutela sugli enti locali;
- f) libri fondiari e catasto;
- g) camere di commercio;
- h) tutela dell'ambiente e del paesaggio, demanio idrico e utilizzazione delle acque pubbliche, opere idrauliche;
- i) parchi, foreste, foreste demaniali, caccia e pesca, corpo forestale, ferme restando in capo ai comuni le competenze in materia di gestione del loro patrimonio agro-silvo-pastorale e di partecipazione agli organi degli enti parco e alla loro gestione;
- j) grandi reti di trasporto e comunicazione; infrastrutture d'interesse provinciale e sovraprovinciale quali autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie e interporti;
- k) energia, salvo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige in materia di energia);
- l) tutela della salute, assicurando comunque l'integrazione con le attività socio-assistenziali;
- m) previdenza complementare e integrativa;
- n) tutela del lavoro e professioni;
- o) istruzione e formazione professionale, esclusa l'assistenza scolastica e l'edilizia scolastica relativa alle strutture per il primo ciclo di istruzione;
- p) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione;
- q) interventi di competenza della Provincia in materia di università previsti dalle norme di attuazione e dalle altre normative statali;
- r) credito regionale;
- s) commercio con l'estero;
- t) tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, attività culturali e rete museale d'interesse provinciale;

- u) elezione degli organi provinciali e referendum provinciali;
- v) ordinamento contabile, finanziario e tributario della Provincia;
- w) ordinamento degli uffici e del personale provinciale;
- x) finanza provinciale e locale, fatte salve le intese previste dallo Statuto speciale, dalle relative norme di attuazione e dalla normativa provinciale e nel rispetto dell'autonomia impositiva dei comuni;
- y) lavori pubblici della Provincia ed espropriazioni per opere e interventi d'interesse provinciale;
- z) servizi antincendi, esclusi i corpi dei vigili del fuoco volontari;
- aa) protezione civile, con riferimento alle attività di previsione dei rischi, nonché opere e interventi d'interesse provinciale relativi alla prevenzione dei rischi, alla protezione, alla gestione dell'emergenza e al ripristino definitivo dei danni derivanti da calamità pubbliche;
- bb) salvo quanto attribuito ai comuni dalla legge o da accordi istituzionali, le politiche provinciali, gli interventi di livello provinciale nei settori economici, i rapporti a livello provinciale con le associazioni di categoria nonché gli albi e i registri provinciali con riferimento alle seguenti materie: agricoltura, foreste e alpicoltura, ferme restando in capo ai proprietari pubblici e privati le competenze in materia di gestione dei rispettivi patrimoni agro-silvo-pastorali, incremento della produzione industriale, sviluppo della montagna, artigianato, fiere e mercati, miniere, cave e torbiere, turismo e commercio;
- cc) patrimonio e demanio provinciali;
- dd) motorizzazione civile;
- ee) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;
- ff) statistica;
- gg) volontariato sociale per i servizi d'interesse provinciale.

2. Nelle materie di cui al comma 1 la legge provinciale può prevedere compiti o attività da attribuire ai comuni; in tal caso la legge specifica anche l'eventuale obbligo di esercizio associato di tali attività o compiti mediante la comunità. Rimangono comunque in capo ai comuni e ai sindaci, salvo diversa espressa previsione di legge, i compiti e le attività già ad essi attribuiti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge.

3. Nelle materie diverse da quelle riservate alla Provincia ai sensi del comma 1 le funzioni amministrative, comprese quelle già attribuite o delegate ai comprensori, sono trasferite ai comuni ed esercitate secondo quanto disposto da quest'articolo. Anche con riferimento a tali materie rimangono comunque in capo ai comuni e ai sindaci i compiti e le attività già loro attribuiti, senza l'obbligo di esercizio in forma associata, dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge. Il trasferimento alle comunità delle funzioni attualmente svolte dai comprensori disposto ai sensi di questa legge deve intendersi comunque comprensivo anche dei compiti previsti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna).

3 bis. Per le funzioni già delegate al Comune di Rovereto il trasferimento alla corrispondente comunità avviene sulla base di una convenzione tra i due enti, che disciplina i reciproci rapporti, ivi compreso il trasferimento di personale e dei beni strumentali alle medesime funzioni.

4. In sede di prima applicazione del comma 3 sono trasferite ai comuni, con l'obbligo di esercizio associato mediante la comunità, le funzioni amministrative nelle seguenti materie:

- a) assistenza scolastica ed edilizia scolastica relativa alle strutture per il primo ciclo di istruzione;
- b) assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali, nonché il volontariato sociale per servizi da gestire in forma associata, ed esclusi gli accreditamenti di enti e strutture e le attività di livello provinciale da identificare d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali;
- c) edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata;
- d) urbanistica, ad esclusione delle funzioni amministrative attinenti ad opere di competenza dello Stato, della Regione e della Provincia nonché delle funzioni di pianificazione urbanistica di livello provinciale, fermo restando quanto previsto dal comma 9, e delle funzioni di vigilanza e tutela compatibili con l'ordinamento dei comuni e con la Costituzione;
- e) espropriazioni per le opere o gli interventi d'interesse locale a carattere sovracomunale;
- f) programmazione economica locale e gestione amministrativa e finanziaria delle leggi di

intervento nei settori economici per quanto riguarda il rispettivo ambito territoriale, secondo quanto stabilito dalle intese e dagli accordi di programma previsti dai commi 9 e 10; programmazione socio-economica dello sviluppo prevista per le comunità montane dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna);

- g) azioni e attività d'interesse locale nell'ambito delle politiche provinciali, attribuite dalla legge o dagli accordi di programma previsti dal comma 9 nelle materie: agricoltura, foreste e alpicoltura, incremento della produzione industriale, sviluppo della montagna, artigianato, fiere e mercati, miniere, cave e torbiere, turismo e commercio;
- h) infrastrutture d'interesse locale a carattere sovracomunale, comprese le infrastrutture scolastiche;
- i) protezione civile, con riguardo alla pianificazione e all'organizzazione di livello sovracomunale per la protezione dai rischi, al ripristino delle normali condizioni della vita sociale e alla realizzazione delle opere a carattere sovracomunale per la prevenzione dei rischi;
- j) servizi pubblici d'interesse locale per quanto non già di competenza dei comuni, fermo restando quanto previsto dal comma 7, e in particolare:
 - 1) ciclo dell'acqua, con riguardo ai servizi di acquedotto e di fognatura;
 - 2) ciclo dei rifiuti;
 - 3) trasporto locale;
 - 4) distribuzione dell'energia;
- j bis) ulteriori funzioni individuate d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale; per tali funzioni la Provincia può mettere a disposizione personale provinciale.

5. Sono trasferite ai comuni, senza l'obbligo di esercizio associato, le funzioni amministrative relative alle seguenti materie:

- a) volontariato sociale per i servizi d'interesse locale;
- b) corpi dei vigili del fuoco volontari, opere e interventi di interesse locale a carattere comunale relativi alla prevenzione dei rischi, alla protezione, alla gestione dell'emergenza e al ripristino definitivo dei danni derivanti da calamità pubbliche;
- c) espropriazioni per le opere e gli interventi d'interesse comunale.

6. Con legge provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, possono essere individuate le funzioni amministrative ulteriori rispetto a quelle dei commi 4 e 5 da trasferire ai comuni, nonché le conseguenti modifiche a quelle riservate alla Provincia in ciascuna materia.

7. Previa intesa con l'assemblea della comunità, con decreto del Presidente della Provincia possono essere individuati specifici compiti o attività, rientranti nelle funzioni trasferite ai comuni con l'obbligo di esercizio in forma associata, che possono essere mantenuti in capo ai singoli comuni, nel rispetto del principio di equivalenza dei costi e della qualità delle prestazioni.

8. Previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali all'unanimità dei suoi componenti, con decreto del Presidente della Provincia possono essere individuati compiti o attività, già dei comuni alla data di entrata in vigore di questa legge, da esercitare obbligatoriamente in forma associata attraverso le comunità, come previsto dall'articolo 11, comma 1. In questi casi il comune può rifiutare l'attribuzione alla gestione associata di tali compiti o attività, purché assicuri l'equivalenza dei costi e la qualità delle prestazioni e non siano aggravati, direttamente o indirettamente, i costi ovvero ridotta la qualità dei servizi e delle prestazioni per i restanti comuni della comunità.

9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, in materia di programmazione provinciale, nonché in relazione a quanto disposto dal comma 10, la Provincia, i comuni e le comunità stipulano intese istituzionali e accordi di programma anche di carattere generale per la definizione degli obiettivi, nonché per l'individuazione e la realizzazione - in forma integrata - delle azioni e delle attività di loro competenza. Se le intese istituzionali e gli accordi di programma riguardano le attività economiche è acquisito il parere della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, salvo che ne sia prevista la diretta partecipazione all'accordo; qualora il parere non sia rilasciato entro trenta giorni se ne può prescindere. Alla definizione e sottoscrizione

delle intese istituzionali e degli accordi di programma possono partecipare, in relazione alle loro competenze, gli enti strumentali della Provincia e dei comuni, le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

10. La conclusione delle intese e degli accordi di programma previsti dal comma 9 tra la Provincia e le singole comunità è obbligatoria nelle materie relative al governo del territorio, ai servizi pubblici e alle attività economiche. Per tale fine le intese e gli accordi sono definiti prima dell'adozione o dell'adeguamento degli strumenti di programmazione della Provincia e della comunità, e sono sottoscritti entro il termine stabilito dal regolamento di esecuzione di questa legge; decorso inutilmente tale termine la Provincia e le comunità possono procedere all'approvazione degli strumenti di programmazione di loro competenza, tenendo conto delle posizioni emerse. Il regolamento di esecuzione di questa legge individua gli strumenti di programmazione interessati dall'applicazione di questo comma e, per le finalità previste da questo comma, può integrare e modificare le loro procedure di formazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge.

11. Nell'organizzazione delle competenze amministrative concernenti la regolazione e il sostegno alle attività produttive, gli enti previsti dal comma 9 ricorrono in via generale allo sportello unico disciplinato dall'articolo 16 sexies della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), prevedendo inoltre l'integrazione di tutte le strutture che presiedono l'attività diretta alla concessione di aiuti di Stato, di contributi o altre agevolazioni.

12. *omissis*

13. I tempi e le modalità per l'effettivo trasferimento delle funzioni previste da quest'articolo, nonché i criteri e le modalità per l'assegnazione del personale, dei beni mobili e immobili, delle risorse organizzative e finanziarie da parte della Provincia e dei comprensori sono stabiliti con decreto del Presidente della Provincia, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Il predetto decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Il trasferimento delle funzioni può avvenire anche gradualmente, in più fasi, per materie organiche o per aree di funzioni omogenee. Dalla data di effettivo passaggio delle funzioni sono trasferiti i rapporti giuridici ad esse corrispondenti.

13 bis. Fino all'avvenuto trasferimento alle comunità delle funzioni già attribuite o delegate ai comprensori, questi ultimi sono autorizzati a provvedere ai fabbisogni delle costituenti comunità. A tale fine i bilanci di previsione dei comprensori utilizzano, per la programmazione della spesa, le risorse autorizzate ai fini della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 (Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori) nonché ai fini della legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10 (Nuove norme in materia di comprensori nella provincia di Trento)."

Nota all'articolo 4

- Gli articoli 11 e 14 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, dispongono:

"Art. 11

Architettura istituzionale per l'esercizio della potestà amministrativa a livello locale

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, i comuni esercitano la potestà amministrativa nelle materie e con riferimento alle funzioni già loro spettanti in base alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino - Alto Adige), e le comunità esercitano la potestà amministrativa per le funzioni e le materie conferite loro da questa legge.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, i comuni esercitano la potestà amministrativa, con riferimento alle funzioni amministrative trasferite ai sensi di questa legge, comprese quelle già attribuite o delegate ai comprensori:

a) direttamente, limitatamente al comune di Trento e agli altri comuni tra loro contermini compresi in uno specifico territorio individuato ai sensi dell'articolo 12, comma 2; tali comuni sono tenuti a stipulare tra loro un'apposita convenzione ai fini dell'esercizio associato delle

- predette funzioni;
- b) mediante la costituzione della comunità con i comuni ricadenti nel medesimo territorio di riferimento;
- c) mediante la partecipazione all'attività e all'esercizio delle funzioni attribuite al Consiglio delle autonomie locali.

3. I comuni e le comunità, inoltre, esercitano la potestà amministrativa relativa all'organizzazione e alla gestione di pubblici servizi con le forme e le modalità disciplinate dall'articolo 13.

4. Le attribuzioni e gli organi della comunità, i rapporti con i comuni che la costituiscono, le modalità per la sua costituzione, l'organizzazione e il funzionamento nonché la disciplina contabile della comunità sono disciplinati dal capo V di questa legge. In tale ambito è disciplinato lo statuto della comunità.

Art. 14

Norme in materia di costituzione e funzionamento delle comunità

1. Per lo svolgimento delle funzioni dei comuni da esercitare in forma associata ai sensi di questa legge sono costituite le comunità.

2. Le comunità sono enti pubblici locali a struttura associativa costituiti obbligatoriamente dai comuni compresi in ciascun territorio individuato ai sensi dell'articolo 12, comma 2.

3. Le comunità sono disciplinate da questa legge e dallo statuto approvato da non meno di due terzi dei comuni facenti parte del medesimo territorio e che rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nel medesimo. I consigli comunali si pronunciano approvando o respingendo uno specifico schema di statuto proposto a maggioranza di almeno due terzi da un apposito collegio formato dalla generalità dei sindaci dei comuni di ciascun territorio ed elaborato anche avvalendosi delle strutture provinciali competenti per materia. Nel caso in cui non siano raggiunte le predette maggioranze si procede entro i successivi trenta giorni alla rielaborazione di una nuova proposta di statuto che tenga conto delle osservazioni eventualmente presentate. I predetti collegi dei sindaci sono convocati dal presidente del Consiglio delle autonomie locali.

4. Lo statuto della comunità, approvato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri componenti, nel rispetto di quanto previsto da questa legge prevede:

- a) le attribuzioni degli organi della comunità, riservando comunque all'assemblea la deliberazione degli atti d'indirizzo e di programmazione, ivi comprese le linee strategiche per l'organizzazione dei servizi, dei bilanci e dei rendiconti della gestione, l'approvazione dei regolamenti, compresi quelli di organizzazione e di disciplina dello svolgimento delle funzioni attribuite alla comunità, la scelta dei modelli organizzativi e della forma giuridica dei servizi, la definizione delle politiche dei tributi locali e tariffarie, l'approvazione delle carte dei servizi e delle relazioni sullo stato di realizzazione degli obiettivi programmati e dei livelli di servizio deliberati, l'approvazione di atti comportanti impegni di spesa di entità superiore a 2.500.000 euro nonché l'approvazione dei programmi e dei piani di sviluppo economico e sociale;
- b) le modalità di funzionamento degli organi della comunità nonché i casi per i quali è richiesta una maggioranza qualificata per l'approvazione di determinate deliberazioni;
- c) che le deliberazioni assembleari di seguito indicate debbano essere approvate, quale condizione della loro efficacia, dalla metà più uno dei consigli dei comuni facenti parte del territorio di riferimento e che rappresentino la maggioranza della popolazione di quel territorio:
 - 1) criteri e indirizzi per la definizione delle politiche generali, compresi quelli relativi ai tributi locali, alle tariffe dei pubblici servizi e alla valorizzazione del patrimonio nonché alla pianificazione del territorio e dello sviluppo socio-economico;
 - 2) atti di verifica a carattere generale dei risultati ottenuti e dei livelli di servizio raggiunti rispetto agli obiettivi posti, nonché indirizzi generali per le conseguenti azioni eventualmente necessarie;
- d) che le decisioni dei consigli comunali previste alla lettera c) debbano essere adottate entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla richiesta, decorso il quale le deliberazioni

dell'assemblea si intendono approvate;

- e) le modalità, ulteriori rispetto a quelle previste dalla lettera c), per assicurare il coinvolgimento e l'integrazione tra le attività amministrative e organizzative della comunità e quelle dei comuni che ne fanno parte;
- f) le funzioni e i compiti o le attività già di competenza dei comuni attribuite alla comunità per la gestione associata, nonché le eventuali attività e compiti che, nell'ambito delle funzioni esercitate in forma associata, possono essere mantenute in capo ai singoli comuni, purché sia rispettato il criterio di equivalenza dei costi e della qualità delle prestazioni e non siano aggravati, direttamente o indirettamente, i costi ovvero ridotta la qualità dei servizi e delle prestazioni per i restanti comuni della comunità;
- g) la facoltà della comunità di organizzare i servizi pubblici afferenti alle funzioni ad essa attribuite anche mediante la stipula di un'apposita convenzione con altre comunità, anche in casi diversi da quelli previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera b);
- h) i rapporti economici e giuridici tra la comunità e i comuni che la costituiscono, prevedendo in ogni caso la diretta devoluzione alla comunità delle somme spettanti ai comuni ai sensi del capo VI per il finanziamento delle funzioni trasferite ed esercitate in forma associata.

4 bis. Dopo la prima approvazione lo statuto della comunità è modificato con le seguenti modalità. L'assemblea della comunità a maggioranza dei due terzi, d'intesa con la conferenza dei sindaci a maggioranza dei due terzi, delibera la proposta di modifica. La predetta proposta è approvata da non meno dei due terzi dei comuni del territorio e che rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nel medesimo territorio. La modifica è pubblicata nell'albo della comunità ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

5. Lo statuto prevede specifici organismi e specifiche azioni per promuovere le pari opportunità tra uomo e donna.

6. Lo statuto prevede:

- a) le forme della partecipazione popolare, del referendum, il ricorso a consultazioni e iniziative popolari riferite a temi di rilevanza sovracomunale, nonché la possibilità di sperimentare forme innovative di partecipazione dei cittadini e di democrazia diretta, promosse da comitati, associazioni e gruppi di cittadini, anche mediante il confronto a più voci; può altresì disciplinare gli istituti del decentramento con funzione consultiva e dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi;
- b) le modalità per l'attuazione delle misure organizzative e normative necessarie affinché sia eliminata ogni forma di discriminazione e siano rimossi gli ostacoli che si frappongono alla piena e paritaria partecipazione delle persone nelle istituzioni e nella vita sociale, nonché di elaborare proposte ispirate al criterio del riequilibrio della rappresentanza e di valorizzazione della differenza di genere;
- c) le modalità per l'attivazione di sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, nonché forme e modalità di intervento, secondo criteri di sussidiarietà e di adeguatezza.

6 bis. La Provincia cura la raccolta degli statuti delle comunità e la periodica pubblicazione degli stessi nel Bollettino ufficiale della Regione.

6 ter. Nel caso in cui gli statuti, compreso quello di cui all'articolo 19, prevedano potestà impositiva in materia di tasse e contributi afferenti ai servizi pubblici trasferiti dai comuni, la stessa è esercitata entro i limiti consentiti dalla vigente normativa statale e provinciale.

7. Per quanto non previsto da questa legge si applicano alla comunità le leggi regionali in materia di ordinamento dei comuni anche con riferimento alle norme in materia di referendum e di altre forme di democrazia diretta, nonché di pari opportunità, di personale e di segretari dei comuni e degli altri enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni. Ove la comunità, d'intesa con tutti o parte dei comuni del relativo territorio, intenda applicare quanto previsto dall'articolo 59 bis della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 (Nuove norme sullo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti dei comuni e dei segretari comunali) si considerano le sedi dei comuni appartenenti alla comunità nonché l'attuale sede segretariale del comprensorio.

8. I comuni compresi nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a),

provvedono all'esercizio delle funzioni svolte dalla comunità in base a questa legge in forma associata, mediante la convenzione prevista dalla predetta disposizione."

Nota all'articolo 6

- L'articolo 55 della legge provinciale sui lavori pubblici - e cioè della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti) - dispone:

"Art. 55

Organi consultivi

1. Il comitato tecnico amministrativo è organo consultivo della Giunta provinciale in materia di lavori pubblici ed esprime parere tecnico-amministrativo ed economico nei casi previsti dalla presente legge e dalle vigenti leggi.

2. In particolare, spetta al comitato tecnico-amministrativo:

- a) esprimere il parere di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), per progetti di importo superiore a 5 milioni di euro redatti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 1;
- b) esprimere il parere di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), solo quando sia chiesto un contributo alla Provincia per progetti di importo superiore a 5 milioni di euro redatti da soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 1;
- c) esprimere parere nelle ipotesi previste dall'articolo 54, comma 1, lettere b) e c);
- d) esprimere il parere nelle ipotesi previste dall'articolo 54, comma 2;
- d bis) esprimere il parere previsto dall'articolo 13 bis, comma 1;
- d ter) esprimere parere, se richiesto dalla Giunta provinciale, sulle direttive della medesima nelle materie di questa legge.

3. Spetta ai dirigenti dei servizi provinciali individuati dalla Giunta provinciale in relazione alle rispettive competenze:

- a) esprimere il parere di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), per progetti di importo non superiore a 5 milioni di euro redatti dalla Provincia;
- b) *omissis*
- c) *omissis*

4. L'espressione del parere previsto dall'articolo 54, comma 1, lettera a), per progetti d'importo non superiore a 5 milioni di euro, spetta ai responsabili degli uffici tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura e della relativa abilitazione all'esercizio della professione. Se non è presente tale professionalità, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono mediante le loro forme associative o collaborative.

4 bis. Per le amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia e dai suoi enti funzionali il comitato esprime il parere previsto dall'articolo 54, comma 1, lettera c), solo su transazioni o accordi bonari relativi a lavori finanziati con specifici trasferimenti della Provincia. Al di fuori di questi casi il parere è reso dall'organo tecnico individuato dagli ordinamenti interni di ciascuna amministrazione.

5. L'organo consultivo che si è espresso sul progetto originario è competente ad esprimere parere anche sulle relative varianti.

6. Il parere di cui al presente capo sostituisce ogni altro parere tecnico-amministrativo in materia di lavori pubblici e di utilizzazione delle acque pubbliche richiesto ai sensi della normativa vigente ad organi consultivi statali, ad esclusione della valutazione di impatto ambientale e delle valutazioni dovute dal servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia possono richiedere l'espressione del parere previsto dall'articolo 54 agli organi consultivi provinciali competenti, ancorché il medesimo parere non sia dovuto.

7 bis. I pareri degli organi consultivi previsti da questo capo sostituiscono quelli attribuiti dalla normativa vigente alla funzione consultiva del consiglio superiore dei lavori pubblici, del magistrato delle acque, del magistrato per il Po o di altri organi tecnici dell'amministrazione dello

Stato, nell'ambito delle competenze spettanti alla Provincia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e relative norme di attuazione."

Nota all'articolo 11

- L'articolo 94 della legge urbanistica provinciale - e cioè della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) - dispone:

"Art. 94

Contenuti del libretto del fabbricato

1. Per i fabbricati di nuova costruzione, il libretto del fabbricato è presentato dagli interessati al comune competente per territorio, anche su supporto informatico, contestualmente alla richiesta di rilascio del certificato di agibilità. Il libretto è sottoscritto dal progettista o direttore dei lavori.

2. A seguito della presentazione del libretto il comune verifica la completezza dei suoi dati e ne rilascia agli interessati una copia vidimata. I dati del libretto forniti al comune su base informatica sono utilizzati per la costituzione dell'anagrafe comunale degli immobili prevista dal comma 7.

3. Il libretto del fabbricato è depositato presso il comune. Il comune può rilasciare in ogni tempo una copia vidimata del libretto del fabbricato, su richiesta del proprietario o dei soggetti comunque aventi titolo idoneo a chiedere il rilascio della concessione edilizia o a presentare una denuncia d'inizio di attività per interventi edilizi sull'edificio.

4. Il proprietario del libretto del fabbricato deve esibirne la copia vidimata, su richiesta, agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, ai funzionari e incaricati dei comuni, delle comunità e della Provincia.

5. Il libretto contiene, per il fabbricato e le pertinenze, le informazioni riguardanti la situazione progettuale, urbanistica, edilizia, catastale, strutturale, impiantistica e autorizzativa previste dal regolamento ed è soggetto ad aggiornamenti periodici, comunque effettuati in occasione d'interventi edilizi interessanti il fabbricato, con i criteri e le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di questo capo. I soggetti interessati diversi dal proprietario devono trasmettere al proprietario la documentazione necessaria per l'aggiornamento del libretto.

6. Per i fabbricati esistenti il regolamento di attuazione di questo capo determina le condizioni, i termini e le modalità per la redazione del libretto, secondo principi di gradualità e semplificazione purché sia assicurata la dotazione del libretto per tutti gli edifici entro dieci anni dall'entrata in vigore di questa legge.

7. Il complesso dei dati forniti ai comuni su base informatica concernenti i libretti dei fabbricati costituisce l'anagrafe comunale degli immobili, utilizzata dagli enti locali per attuare una politica di prevenzione e corretta gestione territoriale e per ottimizzare i servizi sul territorio. I comuni mettono a disposizione della Provincia e della comunità competente, nell'ambito del SIAT, i dati del libretto, ai fini dello sviluppo e aggiornamento del sistema della pianificazione territoriale.

8. Al fine di favorire la redazione del libretto per gli edifici esistenti, nonché l'avvio della gestione dell'anagrafe comunale degli immobili di cui al comma 7, possono essere concessi contributi ai soggetti interessati secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale."

Nota all'articolo 12

- L'articolo 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, dispone:

"Art. 31 - *Esercizio e manutenzione degli impianti*

1. Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di

rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.

2. *omissis*

3. I comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti.

4. I contratti relativi alla fornitura di energia e alla conduzione degli impianti di cui alla presente legge, contenenti clausole in contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che contengono clausole difformi si applica l'articolo 1339 del codice civile."

Nota all'articolo 13

- L'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dispone:

"Art. 18 - (Ordinanza-ingiunzione)

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art. 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa."

- Gli articoli 31 e 34 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, dispongono:

"Art. 31 - Esercizio e manutenzione degli impianti

1. Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.

2. *omissis*

3. I comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti.

4. I contratti relativi alla fornitura di energia e alla conduzione degli impianti di cui alla

presente legge, contenenti clausole in contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che contengono clausole difformi si applica l'articolo 1339 del codice civile.

Art. 34 - Sanzioni

1. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 28 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni.

2. Il proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla documentazione depositata ai sensi dell'articolo 28 e che non osserva le disposizioni degli articoli 26 e 27 è punito con la sanzione amministrativa in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore delle opere.

3. *omissis*

4. Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 29 è punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.

5. Il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 31, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni. Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 31, le parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso.

6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 32 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire cinque milioni e non superiore a lire cinquanta milioni, fatti salvi i casi di responsabilità penale.

7. Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un professionista, l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine professionale di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

8. L'inosservanza, della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell'articolo 19, del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire dieci milioni e non superiore a lire cento milioni."

Nota all'articolo 14

- L'articolo 4 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, dispone:

"Art. 4

Istituzione della tassa automobilistica provinciale

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 è istituita la tassa automobilistica provinciale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 432. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, dalla predetta data cessa l'applicazione nel territorio della provincia di Trento della tassa automobilistica erariale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), come da ultimo modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43.

2. In attesa di una disciplina organica della tassa automobilistica provinciale il presupposto d'imposta, la misura della tassa, i soggetti passivi, le modalità di applicazione del tributo, fatta eccezione per quanto disposto al comma 3, rimangono assoggettati alla disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 39 del 1953, nonché alle altre disposizioni previste per la tassa automobilistica erariale e regionale vigenti nel restante territorio nazionale. Sono comunque esonerati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale, a decorrere dal pagamento avente scadenza nel mese di settembre 1999, i veicoli di proprietà della Provincia autonoma di Trento.

3. Le modalità di riscossione, di accertamento, di recupero e di applicazione delle sanzioni e il relativo contenzioso, nonché le modalità per la concessione di agevolazioni, di riduzioni, di

esenzioni e di sospensioni, e i casi e le modalità di rimborso, sono disciplinati con apposito regolamento di esecuzione del presente articolo.

3 bis. Fermo restando l'obbligo del pagamento del tributo per l'intero periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2012 non sono applicate sanzioni in caso di ritardato versamento del primo bollo, purché il versamento sia effettuato entro la fine del mese successivo all'immatricolazione.

4. Il regolamento di cui al comma 3 può altresì prevedere l'affidamento a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, dell'attività di controllo e di riscossione della tassa automobilistica provinciale.

5. La Giunta provinciale è autorizzata ad introdurre, con apposita deliberazione da approvare entro il 31 ottobre di ciascun anno, variazioni tariffarie a valere sui pagamenti da eseguire dal 1° gennaio dell'anno successivo, nei limiti di quanto disposto dalla normativa statale.

6. Per l'anno 1999 si applica il tariffario unico nazionale, approvato ai sensi dell'articolo 17, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica); in sede di prima applicazione del presente articolo la Giunta provinciale può affidare, con apposita convenzione di durata massima di due anni, i servizi di controllo e di riscossione della tassa automobilistica provinciale all'Automobile club d'Italia (ACI).

6 bis. L'intestatario è esonerato dal pagamento della tassa automobilistica provinciale in caso di demolizione o furto del veicolo. L'esonero spetta a condizione che la consegna al centro autorizzato per la demolizione, o il furto regolarmente denunciato, siano avvenuti entro il termine utile per il pagamento relativo a ciascun periodo tributario, e che entro sessanta giorni dalla consegna o dal furto sia presentata domanda di annotazione al pubblico registro automobilistico. E' ammesso il rimborso della tassa eventualmente già corrisposta.

6 ter. I veicoli con sistemi di alimentazione mista metano-benzina, gpl-benzina, elettrico-benzina, immatricolati nuovi dopo la data di entrata in vigore di questo comma sono esonerati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per i primi cinque anni.

6 quater. Per i versamenti dovuti a partire dal 1° gennaio 2012:

- a) gli autoveicoli aventi massa complessiva fino a sei tonnellate sono esentati dal pagamento della tassa dovuta in relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per il trasporto di cose;
- b) la disciplina dell'articolo 63 (Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli) della legge 21 novembre 2000, n. 342, è estesa ai veicoli d'interesse storico e collezionistico indicati nell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

7. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella D."

Nota all'articolo 15

- L'articolo 51 della legge provinciale di contabilità - e cioè della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento) - dispone:

"Art. 51

Norme per la riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate insolute della Provincia è effettuata, per quanto non previsto dal comma 5 bis, con la procedura mediante ruolo o ingiunzione fiscale, salvi i casi in cui le entrate sono regolate da norme che dispongono diversamente o non prevedono rapporti giuridici sottoposti a diversi regimi di esecuzione. Le spese sostenute dalla Provincia per l'attuazione della procedura di riscossione coattiva sono recuperate dall'agente della riscossione direttamente a carico del debitore nella misura forfettaria pari all'1 per cento delle somme comunicate all'agente della riscossione per il recupero.

2. In caso di contenzioso la struttura competente per materia può disporre la sospensione della riscossione, comunicandolo all'agente della riscossione.

3. Le entrate provinciali dovute da soggetti diversi dagli enti pubblici si considerano, ai fini

esecutivi, definitivamente inesigibili quando l'agente della riscossione ha trasmesso la documentazione atta a dimostrare l'inesigibilità del credito. Resta impregiudicata la facoltà prevista dal comma 4.

4. Qualora un soggetto, escluso lo Stato e la regione Trentino - Alto Adige, abbia nei confronti della Provincia un debito giunto a scadenza, la Provincia, nei casi previsti dagli articoli 1241 e seguenti del codice civile, può disporre la regolazione contabile di eventuali pagamenti che la Provincia debba eseguire a favore del soggetto stesso in relazione alla concessione di contributi o all'assegnazione di somme, attraverso l'emissione di un titolo di spesa commutabile in quietanza di entrata. Se più strutture della Provincia, anche dotate di autonomia contabile, hanno nei confronti dello stesso soggetto posizioni creditorie che posseggono i requisiti previsti nel precedente periodo e contemporaneamente posizioni debitorie, tra queste strutture può essere effettuata la regolazione contabile. Negli altri casi la Provincia può disporre la sospensione dei suddetti pagamenti fino a quando il debitore non abbia assolto il proprio debito.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica nel caso di debiti a fronte dei quali sia pendente ricorso amministrativo o giurisdizionale.

5 bis. Relativamente alle fasi di entrata affidate, anche disgiuntamente, dalla Provincia a Trentino riscossioni s.p.a. la riscossione coattiva può essere effettuata con la procedura del ruolo disciplinata dal comma 1, se posta in essere dai soggetti previsti dalla normativa statale, o con la procedura dell'ingiunzione fiscale; in tale caso la Provincia introita gli importi netti riversati da Trentino riscossioni s.p.a."

Nota all'articolo 16

- Per l'articolo 85 della legge urbanistica provinciale si veda l'articolo 29 della legge qui annotata.

Nota all'articolo 17

- L'articolo 5 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese - e cioè della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio) - dispone:

"Art. 5

Aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo

1. Possono essere agevolate le spese per la realizzazione di interventi di ricerca applicata, compresa la ricerca industriale e le attività di sviluppo sperimentale, come definite dalla Commissione europea. Per le domande esaminate nell'ambito delle procedure valutativa e negoziale previste dagli articoli 14 e 14 bis le spese ammissibili sono individuate nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina della Commissione europea e sulla base del parere di congruità tecnico-scientifica e di validità economico-finanziaria delle iniziative, reso dal comitato per gli incentivi alle imprese previsto dall'articolo 15 bis, appositamente integrato dal presidente del comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l'innovazione istituito dall'articolo 23 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca) o suo delegato, e da un altro componente da lui delegato. Il comitato può avvalersi di uno o più esperti tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 23, comma 6, della legge provinciale sulla ricerca. Per le domande esaminate nell'ambito della procedura automatica prevista dall'articolo 13 le spese ammissibili sono individuate sulla base di una perizia asseverata di un professionista competente in materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante la congruità e l'inerenza delle spese alle tipologie ammissibili.

1 bis. Per assicurare una ricaduta positiva in termini occupazionali o di accrescimento della competitività le agevolazioni previste dal comma 1 sono concesse solo se i richiedenti garantiscono che i risultati della ricerca siano utilizzati dall'impresa sul territorio provinciale.

All'atto della domanda di contributo il soggetto richiedente deve produrre apposita documentazione atta a certificare l'impegno in tal senso. La congruità dell'impegno è valutata dal comitato per gli incentivi alle imprese, integrato ai sensi del comma 1.

1 ter. La Giunta provinciale, sentito il comitato per gli incentivi alle imprese, integrato ai sensi del comma 1, può concedere le agevolazioni previste dal comma 1 bis anche per progetti di ricerca non funzionali a garantire che i risultati siano utilizzati dall'impresa sul territorio provinciale, purché tali progetti presentino caratteristiche di assoluta eccellenza dal punto di vista scientifico e tecnologico.

1 quater. Il vincolo previsto dal comma 1 bis non trova applicazione per i progetti presentati da soggetti con personalità giuridica che, per prioritarie finalità statutarie, siano impegnati senza fini di lucro in attività di ricerca sul territorio provinciale, purché tali progetti presentino caratteristiche di eccellenza dal punto di vista scientifico e tecnologico ed i loro risultati siano trasferibili ad iniziative imprenditoriali per accrescere la competitività del sistema economico provinciale.

2. Per la realizzazione di specifiche ricerche commissionate a soggetti di ricerca pubblici e privati le piccole e medie imprese possono beneficiare di contributi nella misura prevista per le fattispecie della ricerca applicata. Possono essere agevolate sia le ricerche di carattere applicativo sia il trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni scientifiche. Inoltre è ammesso il contributo alle spese sostenute per risolvere i problemi delle metodologie riguardanti i processi produttivi delle singole imprese o per applicare a detti processi i risultati di ricerca disponibili.

2 bis. Nel caso di aiuti corrisposti per sostenere progetti in attuazione di accordi tra la Provincia e altri Stati o enti territoriali, con deliberazione della Giunta provinciale possono essere definite procedure di valutazione, di concessione e di erogazione anche in deroga a quanto previsto da questa legge, per garantire la coerenza delle procedure con l'accordo raggiunto. La deliberazione può anche prevedere che la valutazione dei progetti sia svolta dal comitato per gli incentivi alle imprese o che gli organi di valutazione a tal fine costituiti siano integrati con componenti del comitato o con esperti nominati da esso."

Nota all'articolo 20

- L'articolo 2 della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29, dispone:

"Art. 2

Atto d'indirizzo per la ricerca e l'alta formazione universitaria e altre disposizioni organizzative

1. Sulla base delle disposizioni della legge finanziaria provinciale e degli obblighi definiti dalla Provincia nell'ambito dell'intesa con lo Stato per l'attuazione del patto di stabilità interno richiamato dall'articolo 79 dello Statuto speciale, e previa intesa con l'Università degli studi di Trento, la Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, con propria deliberazione, adotta un atto d'indirizzo per l'università e la ricerca, che ha un arco temporale di riferimento triennale. L'atto di indirizzo è aggiornato annualmente entro il primo trimestre del primo anno del periodo di riferimento e definisce:

- a) gli obiettivi di innovazione e stabilizzazione, coerenti con i tempi di raggiungimento, i risultati attesi e la sostenibilità economica; in relazione a questi obiettivi l'università individua le relative politiche e azioni, nonché le procedure di monitoraggio in itinere e di riesame ex post, finalizzate ad assicurare il controllo sui processi interni e l'adeguatezza di eventuali misure correttive e di miglioramento nel periodo successivo;
- b) le risorse attribuite dalla Provincia ai sensi del comma 2 distinte per tipologia d'intervento, anche evidenziando le risorse autonomamente apportate dall'università; per consentire all'università la programmazione delle attività coerentemente con le risorse disponibili, l'atto può individuare anche le risorse da apportare dalla Provincia per gli esercizi successivi al terzo, fino a un massimo complessivo di nove anni, con riferimento alle iniziative e agli interventi previsti dal comma 2, lettere c) e d), i cui effetti ricadono anche su tali esercizi;

- c) i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse e di rendicontazione delle spese, anche in deroga alla vigente normativa provinciale in materia.

2. Per i fini del comma 1, lettera b), l'entità complessiva delle risorse finanziarie da mettere a disposizione dell'università, suddivisa per annualità, è così articolata:

- a) quota base, destinata al finanziamento delle spese di funzionamento dell'università;
- b) quota premiale, correlata a un insieme di indicatori di attività e di risultato; la quota premiale è destinata al riconoscimento dei risultati raggiunti nel periodo di riferimento precedente e accertati secondo quanto previsto dai commi 4 e 5 in materia di valutazione dei risultati;
- c) quota programmatica, che individua distintamente le risorse volte al perseguimento degli obiettivi di sviluppo dell'università relativi a nuovi progetti, riferibili sia alla didattica che alla ricerca; in tale ambito possono essere previsti anche nuovi e ulteriori progetti da realizzare in collaborazione tra l'università e gli enti di ricerca disciplinati dalle leggi provinciali; in tal caso l'atto d'indirizzo riporta anche le quote di finanziamento a carico di questi ultimi enti; la quota programmatica, di anno in anno, è prioritariamente correlata agli impegni già assunti per l'assunzione di docenti e ricercatori;
- d) programma dell'edilizia universitaria, relativo alle strutture dedicate alla didattica, alla ricerca, al diritto allo studio e al carattere residenziale dell'università.

3. Salvo quanto disposto dal comma 4, le quote previste dal comma 2, lettere a) e b), sono definite in misura complessivamente non inferiore a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera a), secondo periodo, del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di università degli studi). La determinazione di queste quote per l'anno di riferimento è effettuata tenendo conto delle spese di natura ricorrente già assegnate dalla Provincia all'università ai sensi di questa legge, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore di quest'articolo, dell'ultima quantificazione disponibile del fondo di funzionamento ordinario del sistema universitario e della quota prevista dall'articolo 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590 (Istituzione di nuove università). In sede di aggiornamento dell'atto d'indirizzo può essere disposto il congruaggio rispetto alla quantificazione effettiva del predetto fondo, salvaguardando comunque gli stanziamenti del biennio successivo.

4. Con l'atto d'indirizzo o con successiva intesa sono individuati, inoltre:

- a) gli obblighi a carico dell'università ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 142 del 2011, tenendo conto di quanto previsto dalla manovra di finanza pubblica provinciale;
- b) i criteri e le modalità di applicazione degli indicatori previsti dal comma 2, lettera b), per l'attribuzione e la graduazione della quota premiale, fermo restando che la valutazione dei risultati raggiunti ai fini dell'attribuzione della quota è effettuata su un orizzonte temporale pluriennale.

5. Ai fini dell'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 142 del 2011 la Provincia, per la valutazione dei risultati conseguiti dall'università rispetto agli obiettivi individuati dall'atto d'indirizzo e alle risorse finanziarie da esso assegnate, è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli organismi previsti dalla predetta disposizione.

6. L'università può avvalersi dei servizi forniti dagli enti strumentali previsti dall'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), nel rispetto dei vincoli e degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. La Provincia inoltre, previo accordo, può mettere a disposizione dell'università proprio personale.

7. Gli articoli 16, 17, 18 e 19 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca), si applicano, con riguardo all'università, compatibilmente con quanto previsto da quest'articolo.

8. L'atto d'indirizzo sostituisce, per le attività attribuite all'università, gli strumenti di programmazione previsti da questa legge e quelli previsti dalla vigente normativa provinciale in materia di edilizia universitaria.

9. In prima applicazione l'atto d'indirizzo è adottato dalla Provincia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo."

Nota all'articolo 22

- L'articolo 13 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 dispone:

"Articolo 13 - Procedure amministrative, regolamentazioni e codici

1. Gli Stati membri assicurano che le norme nazionali in materia di procedure di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze applicabili agli impianti e alle connesse infrastrutture della rete di trasmissione e distribuzione per la produzione di elettricità, di calore o di freddo a partire da fonti energetiche rinnovabili e al processo di trasformazione della biomassa in biocarburanti o altri prodotti energetici siano proporzionate e necessarie. Gli Stati membri prendono in particolare le misure appropriate per assicurare che:

- a) fatte salve le differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda le strutture amministrative e l'organizzazione, le responsabilità rispettive degli organi amministrativi nazionali, regionali e locali in materia di procedure di autorizzazione, di certificazione e di concessione di licenze, compresa la pianificazione del territorio, siano chiaramente coordinate e definite e che siano previsti calendari trasparenti per decidere sulle domande urbanistiche ed edilizie;
- b) siano rese disponibili al livello adeguato informazioni esaurienti sul trattamento delle domande di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze per gli impianti di energia rinnovabile e sull'assistenza disponibile per i richiedenti;
- c) le procedure amministrative siano semplificate e accelerate al livello amministrativo adeguato;
- d) le norme in materia di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze siano oggettive, trasparenti, proporzionate, non contengano discriminazioni tra partecipanti e tengano pienamente conto delle specificità di ogni singola tecnologia per le energie rinnovabili;
- e) le spese amministrative pagate da consumatori, urbanisti, architetti, imprese edili e installatori e fornitori di attrezzature e di sistemi siano trasparenti e proporzionate ai costi; e
- f) siano previste procedure di autorizzazione semplificate e meno gravose, anche attraverso semplice notifica se consentito dal quadro regolamentare applicabile, per i progetti di piccole dimensioni ed eventualmente per dispositivi decentrati per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

2. Gli Stati membri definiscono chiaramente le specifiche tecniche da rispettare affinché le apparecchiature e i sistemi per le energie rinnovabili possano beneficiare dei regimi di sostegno. Se esistono norme europee, tra cui i marchi di qualità ecologica, le etichette energetiche e altri sistemi di riferimento tecnico creati da organismi europei di normalizzazione, le specifiche tecniche sono redatte in conformità di dette norme. Le specifiche tecniche non prescrivono dove le apparecchiature e i sistemi debbano essere certificati e non dovrebbero costituire ostacoli al funzionamento del mercato interno.

3. Gli Stati membri raccomandano a tutti i soggetti, in particolare agli organi amministrativi locali e regionali di garantire l'installazione di apparecchiature e sistemi di produzione di elettricità, calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili e l'installazione di apparecchiature e sistemi di teleriscaldamento o di teleraffrescamento in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali o residenziali. Gli Stati membri, in particolare, incoraggiano gli enti amministrativi locali e regionali a includere, se del caso, il riscaldamento e il raffreddamento da fonti rinnovabili nella pianificazione delle infrastrutture urbane delle città.

4. Nelle regolamentazioni e nei codici in materia di edilizia, gli Stati membri introducono misure appropriate al fine di aumentare la quota di qualsiasi tipo di energia da fonti rinnovabili nel settore edilizio.

Nell'elaborare tali misure o nel regime di sostegno regionale, gli Stati membri possono tener conto di misure nazionali riguardanti sostanziali incrementi dell'efficienza energetica e riguardanti la cogenerazione e gli edifici passivi, a consumo di energia basso o nullo.

Entro il 31 dicembre 2014 gli Stati membri, nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia o in altro modo avente effetto equivalente, ove opportuno, impongono l'uso di livelli minimi di energia da fonti rinnovabili in tutti gli edifici nuovi e negli edifici esistenti sottoposti a

ristrutturazioni rilevanti. Gli Stati membri consentono di raggiungere tali livelli minimi anche mediante il teleriscaldamento o il teleraffrescamento prodotti utilizzando una quota significativa di fonti di energia rinnovabile.

Gli obblighi previsti dal primo comma si applicano alle forze armate solo nella misura in cui ciò non sia in contrasto con la natura e l'obiettivo primario delle attività delle forze armate e ad eccezione dei materiali utilizzati esclusivamente a fini militari.

5. Gli Stati membri provvedono affinché i nuovi edifici pubblici e gli edifici pubblici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, a livello nazionale, regionale e locale, svolgano un ruolo di esempio nel contesto della presente direttiva a partire dal 1° gennaio 2012 in poi. Gli Stati membri possono tra l'altro consentire che tale obbligo sia soddisfatto rispettando le norme in materia di edifici a consumo di energia nullo o prevedendo che i tetti degli edifici pubblici o misti (pubblico- privato) siano utilizzati da terzi per impianti che producono energia da fonti rinnovabili.

6. Nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia, gli Stati membri promuovono l'uso di sistemi e di apparecchiature per il riscaldamento e il raffreddamento da energie rinnovabili che consentano una riduzione significativa del consumo di energia. Gli Stati membri utilizzano le etichette energetiche, i marchi di qualità ecologica o le altre certificazioni o norme adeguate sviluppate a livello nazionale o comunitario, se esistono, per incentivare tali sistemi e apparecchiature

Nel caso della biomassa, gli Stati membri promuovono le tecnologie di conversione che presentano un'efficienza di conversione almeno dell'85% per le applicazioni residenziali e commerciali e almeno del 70% per le applicazioni industriali.

Nel caso delle pompe di calore, gli Stati membri promuovono quelle che soddisfano i requisiti minimi per il rilascio del marchio di qualità ecologica ai sensi della decisione 2007/742/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas.

Nel caso dell'energia termica solare, gli Stati membri promuovono le apparecchiature e i sistemi certificati basati sulle norme europee, ove esistenti, compresi i marchi di qualità ecologica, le etichette energetiche e altri sistemi tecnici di riferimento creati da organismi europei di normalizzazione.

Nel valutare l'efficienza di conversione e il rapporto tra apporto e rendimento dei sistemi e delle apparecchiature ai fini del presente paragrafo, gli Stati membri utilizzano le procedure comunitarie o, in mancanza, quelle internazionali, ove esistenti."

- Per l'articolo 97 della legge urbanistica provinciale si veda la nota all'articolo 30.

- L'articolo 5 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, dispone:

"Art. 5
Conformità urbanistica delle opere

1. L'accertamento di conformità urbanistica delle opere è effettuato dal servizio competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio - prima della convocazione della conferenza di servizi e sentito il comune interessato, che deve esprimersi entro il termine di venti giorni dalla richiesta - oppure nella conferenza di servizi di cui all'articolo 16, comma 1, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, convocata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, con la presenza del rappresentante del comune interessato. Nel caso in cui il comune non si esprima entro il predetto termine o non sia presente alla conferenza con un proprio rappresentante, il servizio competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio provvede comunque all'accertamento. Qualora l'accertamento sia positivo, per l'approvazione del progetto si applica quanto disposto dall'articolo 4.

2. Qualora l'accertamento sia negativo, il dirigente della struttura competente alla realizzazione dell'opera, oltre alla comunicazione ai fini espropriativi e occupativi prevista dall'articolo 18, commi 4 bis e 4 ter, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, cura la

pubblicazione di un avviso che illustra l'opera sotto il profilo urbanistico. L'avviso è pubblicato su un giornale locale ed affisso per almeno dieci giorni all'albo dei comuni nel cui territorio dev'essere realizzata l'opera. L'avviso contiene l'invito a presentare osservazioni presso la struttura competente alla realizzazione dell'opera entro trenta giorni dal termine del periodo di pubblicazione all'albo comunale.

3. Decorso il termine per la presentazione delle osservazioni è convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 4 in sede decisoria. Alla conferenza il comune partecipa mediante un rappresentante autorizzato dal consiglio comunale e dotato dei poteri necessari per la decisione. Qualora il rappresentante del comune non sia autorizzato a decidere in ordine al progetto del quale è stata accertata la non conformità urbanistica, la conferenza di servizi è riconvocata non prima del ventesimo giorno successivo per consentire al consiglio comunale di conferire i necessari poteri al rappresentante comunale. L'avviso di convocazione della conferenza di servizi contiene l'avvertenza che, nel caso in cui il rappresentante del comune non partecipi alla riunione o vi partecipi non munito dei necessari poteri, la conferenza può comunque decidere a maggioranza con gli effetti di cui al comma 5. Qualora la conferenza sia riconvocata in base al presente comma non si effettuano gli ulteriori rinvii previsti dall'articolo 4, comma 9.

4. Nel caso in cui il rappresentante del comune, nella conferenza di servizi convocata ai sensi del comma 3, esprima il dissenso sul progetto definitivo, l'approvazione del progetto è demandata alla Giunta provinciale, che decide tenuto conto dell'interesse provinciale alla realizzazione dell'opera.

5. L'approvazione del progetto definitivo dell'opera da parte della conferenza di servizi o da parte della Giunta provinciale ai sensi dei commi 3 e 4 costituisce variante agli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale.

6. Ove l'applicazione del presente articolo comporti l'effetto di variante urbanistica ai sensi del comma 5, il dirigente responsabile del progetto trasmette al comune interessato copia degli atti e del progetto, per la parte relativa all'effetto di variante. In questi casi, ai sensi dell'articolo 42 bis, comma 4, della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), gli uffici tecnici comunali adeguano direttamente le rappresentazioni grafiche e gli altri elaborati degli strumenti urbanistici e trasmettono la relativa documentazione alla Provincia.

7. Per i soli fini della presente legge quest'articolo sostituisce la disciplina in materia di opere pubbliche di cui al titolo VII, capo II, della legge provinciale n. 22 del 1991.

8. Le determinazioni in materia di localizzazione delle opere pubbliche di cui al presente articolo sono assunte nel rispetto dei limiti d'intervento assegnati dal piano urbanistico provinciale agli strumenti urbanistici subordinati. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 30 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26.

9. Sono fatte salve, inoltre, le modalità di localizzazione delle opere disciplinate dalla normativa provinciale in materia di smaltimento e gestione dei rifiuti."

- L'articolo 10 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale - e cioè della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente) - dispone:

"Art. 10

Rapporti con altri provvedimenti

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, la valutazione positiva dell'impatto ambientale su progetti esecutivi sostituisce e comprende i provvedimenti permissivi ed i pareri di competenza della Provincia, dei comuni e dei comprensori, cui la realizzazione del progetto sia subordinata dalle leggi concernenti le seguenti materie:

- a) piano urbanistico provinciale e relative norme di attuazione;
- b) tutela del paesaggio e dei valori paesistici ed ambientali;
- c) vincolo idrogeologico;
- d) tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;

- e) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;
- f) impianti di trasporto a fune e piste da sci;
- g) miniere, cave, torbiere, acque minerali e termali;
- h) acque pubbliche ed opere idrauliche di competenza della Provincia, escluse le utilizzazioni e le derivazioni di acque pubbliche;
- i) tutela ed attraversamenti di strade provinciali e comunali;
- l) organi consultivi competenti ad esprimere parere su opere inerenti a materie di competenza provinciale.

1 bis. Si considerano ricompresi nella valutazione di impatto ambientale anche i visti di corrispondenza sui progetti esecutivi previsti dalla normativa in materia di esercizi alberghieri ed esercizi ricettivi turistici all'aperto.

2. Ove la valutazione dell'impatto ambientale si riferisca a progetti di massima, la medesima non esclude né sostituisce o condiziona ogni altro provvedimento permissivo cui la realizzazione del progetto sia subordinata ai sensi delle leggi vigenti.

3. I provvedimenti permissivi che non siano assorbiti nella valutazione dell'impatto ambientale non possono essere rilasciati se non sia prima intervenuta la valutazione positiva. Per il rilascio dei provvedimenti medesimi continua ad applicarsi la legislazione in vigore, indipendentemente dalla valutazione dell'impatto ambientale.

4. Le funzioni previste dalle leggi concernenti le materie di cui al comma 1 continuano ad essere esercitate dalle strutture provinciali - servizi, uffici, commissioni, comitati, - dai comuni e dai comprensori secondo la legislazione vigente. Le relative determinazioni sono espresse in forma di parere sul progetto e sono rese, in deroga ai termini previsti dalle leggi vigenti, entro sessanta giorni dalla richiesta del dirigente del servizio protezione ambiente effettuata nell'ambito dell'istruttoria di cui all'articolo 5, commi 1 e 3. Qualora le predette leggi prevedano che la determinazione sia espressa dalla Giunta provinciale, si prescinde dalla deliberazione della medesima; in tale ultimo caso sarà comunque trasmesso al servizio protezione ambiente il parere della struttura provinciale competente alla trattazione dell'affare.

5. In deroga al termine stabilito dal precedente comma 4, le determinazioni finali previste dalla normativa concernente gli impianti di trasporto a fune e piste da sci sono rese entro duecento giorni dalla richiesta del dirigente del servizio protezione ambiente.

6. Contro i pareri formulati ai sensi dei commi 1 e 4 non sono ammessi i ricorsi amministrativi eventualmente previsti dalle leggi provinciali.

7. I provvedimenti prescrittivi con i quali viene ordinata l'esecuzione di interventi di adeguamento o di ripristino, consistenti in opere che nel complesso superano le soglie-limite di cui alla tabella allegata, sono emanati dall'autorità competente su parere conforme del comitato provinciale per l'ambiente o dei sottocomitati.

8. La disposizione di cui al comma 7 non si applica nei casi di somma urgenza ovvero quando si tratti di interventi per l'adeguamento ad un progetto già sottoposto a valutazione positiva dell'impatto ambientale nonché per i provvedimenti di competenza dello Stato.

8 bis. I provvedimenti di approvazione e di autorizzazione dei progetti definitivi o esecutivi sono rilasciati dagli organi e dalle strutture competenti nell'ambito delle materie concernenti l'uso del territorio e la tutela dell'ambiente - ivi comprese le materie indicate al comma 1 - sulla base dei pareri istruttori resi, nelle medesime materie, nel corso dello svolgimento delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale o di verifica con riferimento ai corrispondenti progetti di massima o preliminari, nonché in conformità agli esiti e alle prescrizioni risultanti dagli atti conclusivi delle predette procedure."

- L'articolo 46 dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5, dispone:

"Art. 46

Opere di infrastrutturazione, attività agricole e attrezzature sportive

1. Le disposizioni di questo allegato sulle singole aree non escludono la realizzazione dei seguenti interventi, purché compatibili con la disciplina delle invarianti di cui all'articolo 8 e ferme restando le disposizioni speciali degli articoli 15, 16, 17, e 18:

- a) opere di infrastrutturazione;
- b) bonifiche agrarie;
- c) realizzazione di attrezzature per l'esercizio di attività sportive all'aperto di carattere strategico previste dai piani territoriali delle comunità in conformità ad appositi atti d'indirizzo della Giunta provinciale e previa specifica verifica da parte della Giunta provinciale, in sede di approvazione dei PTC, della loro compatibilità con l'eventuale destinazione agricola delle aree, sentito l'organo provinciale di cui alla lettera d) del comma 5 dell'articolo 37.

2. Le opere e gli interventi indicati nel comma 1 non sono soggetti alla disciplina della compensazione di cui al comma 7 dell'articolo 38."

Nota all'articolo 23

- L'articolo 13 dello Statuto speciale dispone:

"Art. 13

Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle province di Bolzano e di Trento - per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale - 220 Kwh per ogni Kw di potenza nominale media di concessione, da consegnare all'officina di produzione, o sulla linea di trasporto e distribuzione ad alta tensione collegata con l'officina stessa, nel punto più conveniente alla provincia.

Le province stabiliscono altresì con legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui sopra ceduta alle imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza, le quali non possono comunque superare quelle deliberate dal CIP.

I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico dovranno corrispondere semestralmente alle province lire 6,20 per ogni Kwh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato varierà proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento del prezzo medio di vendita della energia elettrica dell'ENEL, ricavato dal bilancio consuntivo dell'ente stesso.

Sulle domande di concessione per grandi derivazioni idroelettriche presentate, nelle province di Trento e di Bolzano, in concorrenza dall'ENEL e dagli enti locali, determinati in base a successiva legge dello Stato, provvede il Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e d'intesa con la provincia territorialmente interessata."

- L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, dispone:

"Art. 8

Nell'ambito della potestà di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, i compiti dei consorzi dei comuni previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, possono essere attribuiti con legge provinciale alle comunità montane o agli altri enti di diritto pubblico previsti nello stesso articolo, qualora esprima il consenso la maggioranza dei comuni consorziati.

I consorzi di cui al primo comma o gli enti che li costituiscono possono cedere alle province il diritto alla fornitura di energia elettrica ai sensi dell'art. 3 della legge citata verso il pagamento di un corrispettivo equivalente al sovracanone stabilito dall'art. 1 della citata legge n. 959, e successive modificazioni ed integrazioni. Le province dispongono dell'energia così acquisita ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381."

Nota all'articolo 24

- Per l'articolo 13 dello Statuto speciale si veda la nota all'articolo 23.

Nota all'articolo 25

- L'articolo 16 novies della legge provinciale sulle acque pubbliche - e cioè della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 16 novies

1. Il piano di tutela delle acque predisposto secondo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 55 (Misure urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti al quadro normativo statale) della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, stabilisce i valori del minimo deflusso vitale da applicare alle nuove derivazioni di acque pubbliche nel rispetto dei valori indicati dal piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, avendo riguardo al valore di riferimento di 2 litri al secondo per chilometro quadrato di bacino sotteso alle singole opere di presa. Nelle more di approvazione del piano generale, il piano di tutela fa riferimento ai valori indicati dal progetto di piano generale adottato dal comitato di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

2. Nel quadro dei valori di riferimento di cui al comma 1, il piano di tutela stabilisce inoltre i valori del deflusso minimo vitale, nonché i termini e le modalità di adeguamento agli stessi per le derivazioni esistenti alla data di entrata in vigore del piano medesimo.

3. Nelle more di approvazione del piano di tutela, le concessioni di nuove derivazioni di acque pubbliche devono prevedere il rilascio del minimo deflusso vitale nella misura pari a 2 litri al secondo per chilometro quadrato di bacino sotteso alle singole opere di presa. L'obbligo di rilascio del minimo deflusso vitale di cui al presente articolo non si applica alle derivazioni per uso potabile, a quelle sottese a bacini con ampiezza inferiore ai 5 chilometri quadrati ed alle sorgenti.

3 bis. I concessionari di piccole derivazioni a scopo idroelettrico i cui impianti sono entrati in esercizio prima del 3 ottobre 2000 possono ottenere l'aumento della portata massima derivabile, nei limiti della potenzialità delle opere già in esercizio, prescindendo dalla valutazione dell'interesse ambientale prevista dall'articolo 8, comma 16, delle norme di attuazione del piano di tutela delle acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2004, n. 3233. L'aumento è rilasciato a seguito di breve istruttoria ai sensi dell'articolo 49, secondo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933, svolta dalla struttura provinciale competente in materia di acque pubbliche.

4. Nel caso di violazione dell'obbligo di rilascio previsto dal presente articolo, si applica la sanzione prevista dall'articolo 54, comma 1, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, fermo restando quanto disposto dall'articolo 55 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Il servizio competente effettua controlli a campione per la verifica del rispetto delle disposizioni del presente articolo.

4 bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), qualora la violazione dell'obbligo di rilascio del minimo deflusso costante vitale sia riferibile a grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le misure edittali della sanzione prevista dall'articolo 54, comma 1, della legge provinciale n. 10 del 1998 sono triplicate.

Nota all'articolo 26

- L'articolo 12 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 12

Comitato provinciale per l'ambiente

1. È istituito il comitato provinciale per l'ambiente, quale organo tecnico consultivo dell'amministrazione provinciale per le materie ambientali.

2. Il comitato provinciale per l'ambiente è composto:

- a) i dirigenti generali dei dipartimenti competenti nelle seguenti materie: protezione dell'ambiente, urbanistica, foreste, sanità, opere pubbliche, protezione civile, attività economiche, agricoltura e alimentazione;
- b) il direttore dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
- b bis) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di energia;**
- c) il responsabile dell'ufficio per la valutazione dell'impatto ambientale;
- d) un medico designato dal direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- e) cinque esperti in materia ambientale, di cui uno designato dal direttore dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente ed uno designato dalle sezioni provinciali delle associazioni di protezione ambientale individuate dal Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale);
- f) un esperto in discipline economiche designato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento;
- g) un esperto in materia giuridico-amministrativa.

3. Il dirigente generale del dipartimento competente in materia di protezione dell'ambiente svolge funzioni di presidente. La Giunta provinciale nomina il vicepresidente tra i dirigenti generali di cui al comma 2, lettera a). Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della Provincia.

4. Il comitato provinciale per l'ambiente è costituito con deliberazione della Giunta provinciale per la durata della legislatura.

5. Nel caso non sia nominato il dirigente generale di alcuno dei dipartimenti di cui al comma 2, la Giunta provinciale provvede a designare, in sua sostituzione, il dirigente di un servizio raggruppato nel medesimo dipartimento quale membro del comitato medesimo.

6. Per i membri di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 2, gli enti e associazioni ivi citati provvedono alla designazione di un membro supplente, il quale partecipa alle sedute del comitato solo in caso di assenza o impedimento del rispettivo membro titolare.

7. Gli enti e le associazioni debbono comunicare le designazioni dei componenti, sia titolari che supplenti, di propria competenza entro un mese dalla relativa richiesta.

8. Il comitato può demandare alcuni degli atti di propria competenza a sottocomitati costituiti, per singoli affari o anche in via permanente, nel proprio seno.

9. Le adunanze del comitato provinciale per l'ambiente e dei sottocomitati sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei membri e le deliberazioni sono valide quando siano adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza. Ad ogni singolo commissario è assicurato il diritto di depositare presso la segreteria del comitato le motivazioni del proprio parere eventualmente difforme da quello assunto dal comitato stesso.

10. I componenti di cui al comma 2 dipendenti della Provincia possono delegare di volta in volta un funzionario appartenente ad un servizio raggruppato nel dipartimento o al medesimo servizio o struttura, a partecipare alle adunanze del comitato.

11. Il comitato ed i sottocomitati, ove riconosciuto opportuno, possono di volta in volta invitare a partecipare alle proprie adunanze, senza diritto di voto, i dirigenti dei servizi che possono essere interessati, nonché tecnici ed esperti nelle materie attinenti ai progetti in esame.

12. Ai componenti del comitato e dei sottocomitati, nonché ai tecnici e agli esperti di cui al comma 11, sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni, tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge provinciale 1 settembre 1986, n. 27."

Nota all'articolo 27

- L'articolo 56 della legge provinciale sui lavori pubblici, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 56

Composizione del comitato tecnico-amministrativo

1. Il comitato tecnico-amministrativo è composto da:
 - a) i dirigenti generali dei dipartimenti competenti in materia di lavori pubblici, di protezione civile e di ambiente;
 - b) un ingegnere, un architetto e un geologo designati dai rispettivi ordini professionali;
 - c) un esperto in materie giuridico-amministrative;
 - d) i dirigenti dei servizi competenti in materia di lavori pubblici, di edilizia pubblica, di viabilità, di opere igienico-sanitarie, di utilizzazione delle acque pubbliche e di opere idrauliche, urbanistica e tutela del paesaggio e in materie geologiche;
 - e) *omissis*

e bis) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di energia o un suo delegato.

2. Il comitato è integrato, per la trattazione degli affari di competenza delle strutture organizzative della Provincia, dai rispettivi dirigenti.

3. Svolge le funzioni di presidente del comitato il dirigente generale del dipartimento competente nella materia dei lavori pubblici. All'attività di segreteria del comitato provvede una struttura incardinata nel suddetto dipartimento.

4. Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale; la nomina dei componenti esterni alla Provincia è conferita per la durata della legislatura. Il vicepresidente è scelto tra i dirigenti generali di cui al comma 1, lettera a). Il segretario e il suo sostituto sono scelti tra dipendenti provinciali assegnati al servizio che provvede all'attività di segreteria.

5. Il presidente del comitato può chiamare a partecipare ai lavori del comitato, senza diritto di voto, esperti, legali rappresentanti o dirigenti delle altre amministrazioni.

6. Ai fini della validità delle riunioni del comitato è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. I pareri del comitato sono adottati con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

7. Oltre a quanto previsto dal presente articolo il comitato tecnico-amministrativo osserva per il proprio funzionamento le disposizioni emanate dalla Giunta provinciale e, per quanto ivi non previsto, con propria determinazione.

8. Ove particolari circostanze tecniche, di urgenza ed organizzative lo richiedano, nei casi in cui la vigente normativa preveda, in aggiunta al parere del comitato, l'autorizzazione, l'approvazione, il nulla osta, il permesso o altro atto di assenso comunque denominato, l'esame o il parere di un determinato organo consultivo o di un servizio della Provincia, tali atti si intendono emessi o concessi ove il rappresentante dell'organo o del servizio, purché dotato del potere di esprimere la volontà, abbia partecipato alla riunione del comitato, previa convocazione del suo presidente, ed abbia espresso in tale sede il suo giudizio favorevole.

9. Ai componenti del comitato sono corrisposti i compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente in materia."

Nota all'articolo 28

- L'articolo 21 della legge urbanistica provinciale, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 21

Obiettivi e contenuti del piano territoriale della comunità

1. Il piano territoriale della comunità (PTC) è lo strumento di pianificazione del territorio della comunità con il quale sono definite, sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, le strategie per uno sviluppo sostenibile del rispettivo ambito territoriale, nell'obiettivo di conseguire un elevato livello di competitività del sistema territoriale, di riequilibrio e di coesione sociale e di valorizzazione delle identità locali, nella cornice delle funzioni riservate alle comunità dalla legge provinciale n. 3 del 2006. Il piano territoriale della comunità è elaborato in coerenza con i criteri e gli indirizzi definiti dall'accordo-quadro di programma di cui all'articolo 22 e in raccordo con gli strumenti di programmazione socio-economica della comunità, se approvati.

2. Il piano territoriale della comunità definisce e articola i propri contenuti in funzione degli obiettivi indicati dal comma 1, nel rispetto di quanto stabilito dal piano urbanistico provinciale.

3. Costituiscono contenuti essenziali del piano territoriale della comunità, comunque:

- a) l'inquadramento strutturale relativo al territorio della comunità;
- b) l'approfondimento e l'interpretazione della carta del paesaggio delineata dal piano urbanistico provinciale con riguardo all'ambito territoriale della comunità;
- c) la carta di regola del territorio, intesa come statuto condiviso delle istituzioni e della comunità locale comprendente gli elementi cardine dell'identità dei luoghi, espressivo anche della carta del paesaggio e delle invarianti; la carta stabilisce regole generali d'insediamento e di trasformazione del territorio, la cui tutela garantisce, nei processi evolutivi, lo sviluppo sostenibile;
- d) l'individuazione delle tipologie d'intervento edilizio di particolare rilevanza sulla base dei criteri generali individuati con il regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera c);
- e) l'implementazione della disciplina d'uso delle invarianti e la loro eventuale integrazione, nei limiti previsti dal piano urbanistico provinciale e tenuto conto delle normative di settore vigenti;
- f) l'approfondimento delle indicazioni del piano urbanistico provinciale per le reti ecologiche e ambientali;
- g) la delimitazione delle aree di protezione fluviale, tenuto conto dei criteri del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche;
- h) la definizione di linee d'indirizzo per la determinazione, da parte dei piani regolatori generali, del dimensionamento dell'edilizia pubblica e agevolata per l'attuazione della politica della casa, perseguendo il riequilibrio complessivo del territorio, tenuto conto della sua effettiva capacità di carico antropico, in coerenza con i criteri generali stabiliti dalla Giunta provinciale e con le disposizioni in materia di residenza contenute nell'articolo 56;
- i) il dimensionamento e la localizzazione delle attrezzature, dei servizi, delle infrastrutture e dei centri di attrazione di livello sovracomunale, previo assenso del comune, in coerenza con l'impianto complessivo della pianificazione territoriale dei comuni;
- j) la specificazione e l'integrazione dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale definiti dalla Giunta provinciale in attuazione del piano urbanistico provinciale, e la localizzazione delle grandi strutture di vendita al dettaglio, compresi i centri commerciali, e del commercio all'ingrosso;
- k) la delimitazione delle aree produttive del settore secondario di livello provinciale indicate dal piano urbanistico provinciale e l'eventuale localizzazione di nuove aree produttive del settore secondario di livello provinciale;
- l) la precisazione dei perimetri delle aree agricole e delle aree agricole di pregio individuate dal piano urbanistico provinciale, con riguardo alla situazione specifica del territorio della comunità, sulla base di ulteriori analisi e valutazioni della qualità e della potenzialità dei suoli, tenendo conto delle indicazioni della carta del paesaggio;
- m) la modificazione anche sostanziale dei perimetri delle aree sciabili, in osservanza delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale;
- n) l'individuazione della viabilità e della mobilità di valenza sovracomunale, fatti salvi gli interventi contemplati dal piano provinciale della mobilità;
- o) ogni altra misura o indicazione demandata al piano territoriale della comunità dal piano urbanistico provinciale o dalle leggi di settore.

3 bis. Il piano territoriale della comunità può inoltre provvedere ad individuare le aree a valenza sovracomunale d'interesse per la realizzazione di impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili.

4. In relazione a quanto previsto dal comma 3, lettere b) e c), la comunità approva, nell'ambito del piano territoriale della comunità, atti d'indirizzo e manuali a carattere tipologico o esplicativo, anche per specifiche parti del suo territorio, a supporto della pianificazione territoriale dei comuni e dell'esercizio delle funzioni autorizzative e concessorie in materia di urbanistica e di paesaggio.

5. Le previsioni del piano territoriale della comunità ai sensi del comma 3, lettere e), g), i), j), k), l), m), n) e o), se considerate vincolanti ai sensi del piano urbanistico provinciale o delle leggi di settore, devono essere osservate anche in deroga alle previsioni dei piani regolatori generali in vigore o soltanto adottati. Se la comunità non definisce direttamente la disciplina d'uso delle aree interessate dalle predette previsioni i comuni definiscono tale disciplina nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione territoriale, entro il termine stabilito dal piano territoriale della comunità. In caso d'inutile decorso del termine la disciplina d'uso è definita direttamente dalla comunità, acquisito il parere della CPC.

6. Il piano territoriale della comunità è costituito dai seguenti elementi essenziali:

- a) la relazione illustrativa e relativi allegati;
- b) la struttura cartografica;
- c) le norme di attuazione;
- d) gli atti d'indirizzo e manuali tipologici o esplicativi di cui al comma 4.

7. La relazione illustrativa del piano riporta, in un apposito allegato, il rapporto ambientale relativo all'autovalutazione prevista dall'articolo 6."

Nota all'articolo 30

- L'articolo 97 della legge urbanistica provinciale, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 97

Disciplina degli interventi sul territorio

1. Le attività comportanti trasformazione urbanistica o edilizia del territorio possono essere iniziate e proseguite, nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale, solo sulla base della concessione o a seguito della presentazione di una denuncia d'inizio di attività in base a questa legge. Non sono subordinate a concessione o a preventiva presentazione di denuncia d'inizio di attività:

- a) le opere di manutenzione ordinaria previste dall'articolo 99, comma 1, lettera a);
- a bis) le opere di manutenzione straordinaria previste dall'articolo 99, comma 1, lettera b); resta fermo l'obbligo di richiedere il titolo edilizio per gli interventi che interessano le parti esterne dell'edificio se sono utilizzati materiali o tinteggiature diversi da quelli esistenti; resta inoltre fermo l'obbligo del titolo edilizio per interventi che interessano elementi strutturali che possono pregiudicare la staticità dell'edificio;
- a ter) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di nuovi volumi esterni all'edificio o comunque la modificazione della sagoma dell'edificio;
- a quater) le opere di pavimentazione, di finitura degli spazi esterni e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;
- b) gli appostamenti di caccia disciplinati dalle disposizioni provinciali vigenti in materia di protezione della fauna selvatica e esercizio della caccia, con esclusione degli appostamenti fissi realizzati in muratura o altro materiale diverso dal legno;
- c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo a carattere geognostico;
- d) le opere di bonifica e sistemazione del terreno connesse con il normale esercizio dell'attività agricola, come precisate dal regolamento di attuazione, con esclusione degli interventi che comportano la trasformazione di un'area originariamente boscata, nonché i tunnel temporanei utilizzati per le colture intensive ortoflorofrutticole o per la moltiplicazione di piante, ai sensi dell'articolo 98, comma 3;
- e) l'attività mineraria di estrazione e discarica nell'ambito dell'area di concessione mineraria;
- f) gli interventi pubblici disciplinati dagli articoli 108, 109, 110 e 111;
- g) l'installazione di pannelli solari o fotovoltaici e dei relativi impianti quali pertinenze di edifici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dal regolamento di attuazione;
- h) l'installazione di depositi interrati di gas di petrolio liquefatto di pertinenza di edifici, entro i limiti dimensionali stabiliti dal regolamento di attuazione;

- i) gli allestimenti mobili di cui alla legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali), nel rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima e dalle relative norme regolamentari;
- j) le opere precarie di cui al comma 2.

1 bis. Per realizzare gli interventi previsti nel comma 1 resta fermo il rispetto, se richiesto, delle norme vigenti antisismiche, in materia di sicurezza, in materia di lavoro e regolarità contributiva, igienico-sanitarie, di efficienza energetica nonché delle disposizioni, indirizzi e criteri in materia di tutela del paesaggio e della qualità architettonica specificatamente prescritti dagli strumenti di pianificazione urbanistica. L'inizio dei lavori relativo agli interventi previsti nel comma 1, lettere a bis) e g), è subordinato alla preventiva comunicazione al comune, anche per via telematica. Per gli interventi previsti nel comma 1, lettera a bis), nella comunicazione è indicata l'impresa a cui si intendono affidare i lavori. In caso di violazione del comma 1 e di questo comma le opere si considerano realizzate in assenza di titolo edilizio. La sola omissione della comunicazione al comune, ove richiesta, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 bis.

2. Le opere precarie facilmente rimovibili e destinate a soddisfare esigenze improrogabili e temporanee sono soggette a preventiva comunicazione al comune secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione. In relazione all'entità e alla durata degli interventi, il comune può subordinare la loro realizzazione alla presentazione di idonee garanzie, anche di carattere finanziario, ai fini del rispetto dei termini e delle modalità di rimessa in pristino dei luoghi. In caso di violazione delle disposizioni di cui a questo comma le opere si considerano realizzate in assenza o difformità dal titolo edilizio. Gli adempimenti previsti da questo comma non si applicano con riferimento ai manufatti accessori ai cantieri relativi a progetti di intervento per i quali sia stato acquisito il titolo abilitativo edilizio.

~~3. L'installazione d'impianti fissi di telecomunicazione con potenza massima al connettore d'antenna non superiore a 5 watt non è soggetta a denuncia d'inizio di attività, né ai provvedimenti permissivi previsti dall'articolo 101, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 100, comma 1, lettera c). Questi impianti sono considerati opere d'infrastrutturazione del territorio ai sensi delle norme vigenti e possono essere installati senza necessità di specifiche previsioni o di adeguamenti degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale. Tali impianti sono soggetti esclusivamente all'osservanza dei limiti e dei valori stabiliti dalla normativa statale in materia di campi elettromagnetici e devono essere segnalati all'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e ai comuni territorialmente interessati entro sessanta giorni dalla loro installazione.~~

3. L'installazione d'impianti fissi di telecomunicazione con potenza complessiva non superiore a 5 watt nonché, entro i medesimi limiti di potenza, la realizzazione di nuovi impianti fissi di telecomunicazione su strutture esistenti o la modifica di impianti fissi di telecomunicazione esistenti, nel rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento di attuazione dell'articolo 61 (Protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, non sono soggette a denuncia d'inizio di attività, né ai provvedimenti permissivi previsti dall'articolo 101, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 100, comma 1, lettera c). Questi impianti sono considerati opere d'infrastrutturazione del territorio ai sensi delle norme vigenti e possono essere installati senza necessità di specifiche previsioni o adeguamenti degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale. Tali impianti sono soggetti esclusivamente all'osservanza dei limiti e dei valori stabiliti dalla normativa statale in materia di campi elettromagnetici. L'installazione, la realizzazione o la modifica di tali impianti formano oggetto di segnalazione, entro sessanta giorni, all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente per l'inserimento nel catasto provinciale previsto dall'articolo 61, comma 2, lettera j), della legge provinciale n. 10 del 1998, nonché ai comuni territorialmente interessati, con le modalità e nei casi previsti dal regolamento di attuazione dell'articolo 61 della legge provinciale n. 10 del 1998.

3 bis. La sola omissione della comunicazione al comune nei casi richiesti dal comma 1 e della

segnalazione all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e ai comuni ai sensi del comma 3, purché gli interventi risultino realizzati nel rispetto delle altre condizioni richieste da questa legge e dalle relative disposizioni attuative, comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria da versare al comune competente pari a 500 euro.

4. Per la coltivazione delle cave e torbiere restano ferme le disposizioni provinciali in materia."

- L'articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, dispone:

"Art. 61

Protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

1. La disciplina per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici è stabilita con apposito regolamento, in coerenza con le finalità, i principi di riforma economico-sociale e le definizioni stabiliti dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), nell'ambito delle competenze spettanti alla Provincia in base allo Statuto speciale e alle sue norme d'attuazione.

2. In particolare il regolamento stabilisce:

- a) i criteri e le procedure per la localizzazione delle stazioni e sistemi o impianti radioelettrici - ferma restando l'applicazione per gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione) - nel rispetto delle disposizioni statali approvate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge n. 36 del 2001 e dei principi stabiliti dal regolamento previsto dall'articolo 5 della medesima legge, nonché in conformità agli obiettivi di qualità di cui alla lettera c) del presente comma;
- b) i criteri e le procedure per la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 Kw o comunque rientranti nella competenza della Provincia ai sensi delle norme di attuazione dello Statuto speciale, nel rispetto delle disposizioni statali approvate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), e dei principi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5 della legge n. 36 del 2001, nonché degli obiettivi di qualità di cui alla lettera c) del presente comma. A tal fine sono previste fasce di rispetto per gli elettrodotti determinate secondo i parametri definiti dallo Stato e con obbligo di segnalarle, all'interno delle quali non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario o a un uso che comporti una permanenza superiore a quattro ore;
- c) le misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità, quali criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- d) le modalità per il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni alla realizzazione, alla modificazione e al potenziamento delle stazioni e sistemi o impianti radioelettrici, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2 della legge provinciale n. 9 del 1997, relativamente agli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva;
- e) le modalità e le procedure d'integrazione del procedimento amministrativo previsto dalla legge provinciale 13 luglio 1995, n. 7 (Disciplina delle funzioni provinciali inerenti l'impianto di opere elettriche con tensione nominale fino a 150.000 Volt), nonché dei procedimenti amministrativi relativi agli elettrodotti riservati alla competenza della Provincia dalle norme di attuazione dello Statuto speciale, con una fase istruttoria atta a garantire il rispetto del presente articolo, delle sue disposizioni regolamentari e delle disposizioni statali da esso richiamate;
- f) i criteri, le modalità e le procedure di adeguamento, di risanamento o di delocalizzazione delle stazioni, dei sistemi o impianti radioelettrici e degli elettrodotti di competenza provinciale, anche a modifica della legge provinciale n. 7 del 1995;
- g) le procedure per l'emanazione dei provvedimenti conseguenti a controllo;
- h) l'individuazione delle strutture provinciali o degli enti funzionali alla Provincia e degli enti locali competenti all'emanazione degli atti previsti dal regolamento in attuazione delle lettere da a) a g), al controllo e all'irrogazione e introito delle sanzioni amministrative previste dalle

disposizioni statali;

- i) le modalità di espressione del parere previsto dall'articolo 01, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di energia);
- j) le modalità per la realizzazione e la gestione del catasto provinciale, in coordinamento con quello nazionale, delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi nel territorio provinciale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;
- k) la disciplina per la stipulazione di accordi di programma in alternativa o a integrazione delle procedure previste per la costruzione, l'adeguamento, il risanamento o la delocalizzazione degli elettrodotti e delle stazioni e sistemi o impianti radioelettrici, al fine di promuovere tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare il paesaggio.

3. Ai fini della localizzazione, gli impianti indicati dal comma 2, lettere a) e b), sono considerati opere di infrastrutturazione del territorio ai sensi dell'articolo 30 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, come modificato con la variante approvata con legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7.

4. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 81 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, relativamente alle linee elettriche, il procedimento concessorio o autorizzatorio relativo all'installazione degli impianti di telecomunicazione, diversi dagli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, consente l'installazione di essi senza necessità di specifiche previsioni o di adeguamento degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale. Tuttavia il regolamento di cui al comma 2 stabilisce criteri e indirizzi a carattere paesaggistico-ambientale per la localizzazione degli impianti di telecomunicazione, anche demandandone la specificazione ad apposite deliberazioni della Giunta provinciale, e può riservare ai comuni l'emanazione di direttive o di disposizioni regolamentari per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

5. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento provinciale previsto dal presente articolo, avuto anche riguardo alle disposizioni transitorie che saranno dallo stesso stabilite, continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg (Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10), nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente articolo, intendendosi sostituiti i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo, da esso previsti con quelli stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti) ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge n. 36 del 2001.

6. In attesa della definizione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, le predette fasce di rispetto corrispondono allo spazio circostante un elettrodotto, al di sopra e al di sotto del livello del suolo, in cui viene superato il valore di induzione magnetica fissato per l'obiettivo di qualità.

7. La disciplina delle procedure di autorizzazione stabilita dalla legge provinciale n. 9 del 1997, dal regolamento che sarà emanato ai sensi del presente articolo e dal regolamento richiamato al comma 5 prevale sulle corrispondenti disposizioni della legge n. 36 del 2001 e del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche)."

Nota all'articolo 32

- L'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 1 bis 1

Disposizioni in materia di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico

1. Questo articolo disciplina le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico secondo quanto previsto dal comma 16, secondo periodo, dell'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977. Le domande di rilascio delle concessioni e ogni altra istanza attinente ad esse sono presentate alla Provincia. I provvedimenti in materia sono adottati nel rispetto del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche). Per l'adozione dei provvedimenti di rilascio di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico è previamente accertato, per ciascuna di esse, se sussista un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con l'uso a fine idroelettrico; l'interesse pubblico prevalente sussiste anche nel caso di diretto utilizzo delle acque pubbliche, anche a scopo idroelettrico, da parte dell'ente proprietario mediante strutture alle proprie dirette dipendenze qualora assuma prioritaria rilevanza la sicurezza delle popolazioni e dei territori a valle delle opere di presa ovvero delle opere che determinano l'invaso.

1 bis. In conseguenza di quanto previsto dall'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, i procedimenti per il rilascio delle concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico di cui al previgente articolo 1 bis, commi da 6 a 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, sono disciplinati da questo articolo.

1 bis 1. In relazione all'abrogazione dei predetti commi da 6 a 12 dell'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, le procedure concorrenziali avviate ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977 e sospese per effetto di quanto previsto dai commi 1 sexies e 1 septies di quest'articolo sono estinte senza oneri a carico della Provincia. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore di questo comma la Provincia provvede con avviso da pubblicare sul proprio sito internet e nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a dichiarare l'intervenuta estinzione dei procedimenti disposta da questo comma e ad informare di quanto previsto dal comma 1 bis 2.

1 bis 2. *omissis*

1 ter. *omissis*

1 quater. Entro il 31 dicembre di ciascun anno la Giunta provinciale, con propria deliberazione, individua le concessioni in scadenza entro il quinto anno successivo; sono evidenziate le concessioni che a seguito del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche possono - anche su istanza di parte - essere soggette prima della loro scadenza alla rideterminazione della potenza nominale media di concessione e quelle che per effetto della predetta rideterminazione non sono più da considerare concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico; in tale ultimo caso la procedura per il rilascio della specifica concessione è estinta senza oneri a carico dell'amministrazione procedente. Anche in relazione ai predetti provvedimenti di rideterminazione della potenza nominale media di concessione resta fermo quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma 1.

1 quinquies. Entro trenta giorni dalla data di approvazione della deliberazione prevista dal comma 1 quater, la Provincia provvede alla pubblicazione sul sito internet della Provincia e sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di un avviso recante:

- a) l'elencazione, distintamente per ciascuna tipologia, delle specifiche concessioni in scadenza nel quinquennio successivo, evidenziando gli eventuali elementi informativi previsti dal comma 1 quater;
- b) *omissis*
- c) il termine per l'emanazione del bando di gara, da pubblicare sul sito internet della Provincia e sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

1 sexies. *omissis*

1 septies. *omissis*

2. Il bando di gara di cui al comma 1 quinquies, lettera c), fermo restando quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma 1:

- a) individua l'oggetto della nuova concessione e la relativa durata, che è commisurata all'entità degli investimenti richiesti e al loro ammortamento, sia con riferimento alle opere che agli

- impianti nonché agli interventi di tutela e valorizzazione ambientale e paesaggistica di cui alle lettere b) e d); la durata non può comunque eccedere il periodo di trenta anni;
- b) individua le caratteristiche degli impianti e delle opere;
 - c) determina i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici minimi che dovranno essere posseduti dai soggetti che partecipano alla gara; tali requisiti sono espressi mediante indicatori numerici o altri parametri comunque oggettivi attinenti la solidità finanziaria, la capacità organizzativa e tecnica; i medesimi requisiti devono essere coerenti e proporzionati rispetto all'oggetto della concessione e devono essere volti ad assicurare le migliori condizioni sia per la sicurezza degli impianti, delle opere e dei territori interessati dalla concessione, che per il migliore utilizzo degli impianti produttivi;
 - d) stabilisce per ciascuna concessione e a carico del relativo concessionario:
 - 1) gli obblighi ed i vincoli inerenti la tutela della sicurezza delle persone e del territorio, con riguardo anche alle esigenze di laminazione delle piene, e quelli inerenti la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, con riguardo anche al mantenimento di specifiche quote di invaso in determinati periodi dell'anno;
 - 2) gli eventuali obblighi riguardanti la cessione di acque, in presenza di situazioni straordinarie, da destinare all'uso potabile, agricolo o ad altri usi produttivi nonché ad attività di prevenzione di calamità o degli incendi (comprese le quantità idriche necessarie per il mantenimento e le prove periodiche di impianti appositi) o agli interventi necessari a seguito del loro verificarsi;
 - 3) le soglie quantitative e di durata degli obblighi di cui ai numeri 1) e 2), oltre le quali il concessionario, fermo restando l'obbligo di provvedere, ha diritto ad un indennizzo, nonché le modalità di calcolo e di corresponsione dello stesso, anche mediante forme di compensazione;
 - e) determina i canoni annui e i criteri per il loro adeguamento, dovuti dal concessionario e posti a base di gara per:
 - 1) l'utilizzo delle acque pubbliche, in proporzione all'entità delle stesse e sulla base di quanto disposto dalla normativa provinciale in materia di canoni per l'utenza di acqua pubblica;
 - 2) l'utilizzo dei beni immobili di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933; il canone è calcolato sulla base del valore dei predetti beni la cui stima è definita tenendo conto del valore più economico tra il costo di costruzione a nuovo ed il costo di rimpiazzo a nuovo, ridotto in ragione del deperimento fisico e dell'obsolescenza funzionale che caratterizzano i beni medesimi;
 - 3) l'utilizzo degli impianti e degli altri beni di cui all'articolo 25, secondo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933, per i quali sia stata esercitata la facoltà di cui all'articolo 1 bis della presente legge; il canone è calcolato secondo le modalità previste dal numero 2);
 - f) determina il prezzo a base di gara per l'eventuale vendita al nuovo concessionario degli impianti e degli altri beni di cui all'articolo 25, secondo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933, per i quali sia stata esercitata la facoltà di cui all'articolo 1 bis della presente legge;
 - g) determina gli ulteriori oneri a carico dei concessionari, inclusi i sovracanonici a favore degli enti locali del bacino idrografico di pertinenza; tali oneri terranno conto degli effetti delle trasformazioni ambientali provocati dall'impianto o dagli impianti oggetto della gara;
 - h) individua le nuove opere da realizzare, le modifiche e le integrazioni da apportare a quelle esistenti, i contenuti minimi dei programmi di eventuale aumento dell'energia prodotta o della potenza installata nonché dei programmi di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza;
 - i) fissa la data per la presentazione della domanda di ammissione alla gara e stabilisce la documentazione da produrre unitamente alla domanda, comprovante il possesso dei requisiti di cui alla lettera c), e all'accettazione di tutti gli obblighi, i vincoli e i limiti previsti dal presente articolo;
 - l) *omissis*
 - m) stabilisce criteri oggettivi di valutazione dei programmi di cui alla lettera h);

m bis) stabilisce criteri oggettivi di valutazione delle offerte relative ai canoni posti a base di gara ai sensi della lettera e);

m ter) stabilisce i criteri di aggiudicazione sulla base della ponderazione dei fattori determinati applicando i criteri di cui alle lettere m) e m bis).

3. Il bando di cui al comma 2 può riguardare congiuntamente anche più concessioni aventi scadenza nello stesso anno. La nuova concessione può riguardare più derivazioni per le quali in precedenza erano previste distinte concessioni aventi scadenza nel medesimo anno, quando la gestione unitaria risulti opportuna sotto il profilo economico-produttivo ovvero sotto il profilo della tutela e della valorizzazione ambientale o in relazione agli altri interessi pubblici coinvolti.

4. Il concessionario uscente è obbligato a consentire l'accesso ai luoghi, agli impianti, agli edifici e ai macchinari funzionali alla gestione della concessione a personale incaricato dalla Provincia autonoma di Trento, nonché a rappresentanti qualificati di soggetti ammessi a partecipare alla gara per consentire l'esame delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933, nonché l'eventuale esame delle opere di cui al secondo comma del medesimo articolo qualora la Provincia eserciti la facoltà di cui al medesimo articolo 25. L'inosservanza dell'obbligo previsto da questo comma costituisce causa di esclusione del concessionario uscente dal procedimento per il rilascio della concessione.

5. Per l'espletamento della gara di cui al comma 2 la Provincia si avvale di apposita commissione tecnica costituita da almeno tre esperti, rispettivamente in materia giuridico-economica, ambientale o idraulica e delle tecnologie produttive in campo idroelettrico, nominata dalla Giunta provinciale. Nell'atto di nomina della commissione sono indicati il componente che ne assume la presidenza e le modalità per il suo funzionamento, nonché la data entro la quale deve essere conclusa l'istruttoria per l'individuazione del nuovo concessionario.

6. La Giunta provinciale approva la graduatoria risultante dalla gara di cui al comma 1 quinquies, lettera c). Dell'esito delle predette procedure è data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet della Provincia e sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

7. Fermi restando i requisiti, gli oneri e gli obblighi stabiliti per il concessionario dal comma 2, nonché quanto disposto dai commi 3 e 4 in quanto compatibili, in alternativa alla gara di cui ai commi da 2 a 6 la Provincia può promuovere la costituzione di società per azioni alle quali può essere affidata direttamente, per un periodo di tempo massimo di trenta anni, la gestione di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico. La Provincia può partecipare al capitale sociale della società anche mediante il conferimento totale o parziale dei canoni di cui al comma 2, lettera e), numeri 2) e 3), nonché dei beni di cui all'articolo 25, secondo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933, nel caso in cui la Provincia abbia esercitato la facoltà ivi prevista. Gli enti locali, i loro enti strumentali e le società di capitale controllate dagli enti locali medesimi possono partecipare al capitale sociale della società.

8. L'affidamento della gestione ai sensi del comma 7 alle società ivi previste è subordinato:

- a) all'acquisto da parte di imprese idonee, in possesso dei requisiti prescritti dal comma 2, lettera c), e scelte con procedura ad evidenza pubblica, di una quota di capitale sociale comunque non inferiore al 49 per cento;
- b) all'assunzione da parte del soggetto vincitore della gara di cui alla lettera a) dell'obbligo incondizionato, previsto dal bando, di assicurare alla società, per il tempo corrispondente alla durata della gestione, tutte le risorse, anche tecniche, finanziarie, organizzative e di personale, necessarie affinché la stessa risulti in possesso dei requisiti previsti per il concessionario dal comma 2, lettera c).

9. Le società di cui al comma 7 non possono partecipare a procedure di evidenza pubblica per la concessione di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico. A tali società possono partecipare, oltre al vincitore della gara, esclusivamente la Provincia e gli enti locali, ovvero loro enti strumentali o società a capitale interamente di proprietà di tali enti.

10. Il bando della gara prevista dal comma 8, lettera a), per la scelta del socio privato deve comunque stabilire:

- a) il prezzo posto a base di gara per l'acquisto della quota di capitale sociale della società di gestione della grande derivazione di cui al comma 7; salvo quanto disposto alla lettera b), tale quota è cedibile solo previa autorizzazione della Provincia;

- b) l'obbligo dell'aggiudicatario della quota di capitale sociale di cui alla lettera a) di cedere la quota medesima, alla scadenza del termine di durata della gestione, al vincitore della nuova gara nonché il criterio di calcolo del prezzo di cessione;
- c) i contenuti dello statuto della società e dei patti parasociali inerenti la regolazione dei rapporti tra i soci della società di gestione di cui alla lettera a), nonché i contenuti del contratto di gestione della grande derivazione di acque pubbliche, che il vincitore è tenuto a sottoscrivere; in ogni caso deve essere previsto che al vincitore della gara sia riservata la conduzione tecnico-amministrativa, industriale e commerciale della società; sono inoltre individuate le modalità attraverso le quali il vincitore assolve all'obbligo di assicurare alla società il possesso e il mantenimento dei requisiti prescritti per tutta la durata della gestione;
- d) i criteri e le modalità per il calcolo e il rimborso al vincitore della gara, in modo frazionato su tutto l'arco di durata della gestione, degli eventuali oneri aggiuntivi sostenuti dal medesimo vincitore per l'acquisizione della quota azionaria.

11. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 10 si applicano, in quanto compatibili, anche alle concessioni da rilasciare a seguito di decadenza, di rinuncia o di revoca di concessione già in essere, dopo l'accertamento da parte della Giunta provinciale che non sussiste un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, nonché per le nuove concessioni che la Giunta provinciale intende assentire nel rispetto di quanto previsto dal piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974.

12. *omissis*

13. *omissis*

14. *omissis*

15. *omissis*

15 bis. Se alla data di scadenza di una concessione non si è ancora concluso il procedimento per l'individuazione del nuovo concessionario, o in caso di rinuncia, decadenza o revoca, la Provincia può provvedere direttamente all'esercizio della grande derivazione a scopo idroelettrico, per il tempo strettamente necessario al perfezionamento delle procedure di assegnazione. Per l'espletamento dei compiti gestionali o di singole e specifiche attività di supporto la Provincia si può avvalere di soggetti qualificati, da identificare con procedure di evidenza pubblica, nel rispetto delle norme comunitarie.

15 ter. In sede di prima applicazione della legge che approva questo comma le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, in essere alla data di entrata in vigore del medesimo comma, sono prorogate per un periodo di dieci anni rispetto alla data di scadenza determinata ai sensi delle norme vigenti, a condizione che il concessionario presenti alla Provincia domanda di proroga della concessione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta provinciale di cui alla lettera f) del comma 15 quater, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo comma 15 quater. Per periodo di proroga, in questo articolo si intende:

- a) per le concessioni rilasciate ad Enel s.p.a. e agli altri soggetti di cui al comma 15 dell'articolo 1 bis del D.P.R. n. 235 del 1977, il periodo temporale intercorrente tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2020;
- b) per le altre concessioni, il periodo temporale di dieci anni decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza della concessione, quale risultante dal rispettivo provvedimento di concessione.

15 quater. Fermi restando tutti gli obblighi ed i vincoli gravanti sul concessionario ai sensi della vigente normativa, ivi compresi quelli contenuti nella concessione in essere, la domanda di proroga deve contenere a pena di inammissibilità i seguenti ulteriori impegni irrevocabili da parte del concessionario:

- a) obbligo di versare annualmente alla Provincia, durante il periodo di proroga, un canone aggiuntivo rispetto ai canoni, sovracani ed alla cessione di energia gratuita in essere, pari ad euro sessantadue e cinquanta centesimi (62,5) per ogni kW di potenza nominale media di

concessione in essere alla data di rilascio della proroga e salvo l'aggiornamento previsto dal comma 15 octies;

- b) obbligo di realizzare, con oneri a proprio carico, nel periodo di proroga, gli interventi di manutenzione, anche straordinaria, nonché di miglioramento tecnologico e strutturale, necessari per assicurare la piena efficienza dei beni di cui alla lettera h), in misura non inferiore ad euro trenta (30) per ogni kW di potenza nominale media di concessione; tutti i predetti oneri non riguardano le spese ed i costi, comunque denominati, necessari per effettuare gli interventi derivanti dalle prescrizioni assunte in sede di procedura di collaudo e gli interventi necessari per la sicurezza prescritti dagli organi competenti. Il concessionario si obbliga altresì a comunicare alla Provincia entro le date e nei modi stabiliti dalla deliberazione di cui alla lettera f) il programma degli interventi da effettuare. La Provincia concorda con il concessionario, anche con riferimento al complesso delle concessioni in capo allo stesso concessionario, modifiche o integrazioni al programma medesimo, che sarà periodicamente rivisto anche a richiesta della Provincia. Nel caso in cui il concessionario non abbia ottemperato all'obbligo previsto da questa lettera, ivi compresa la completa attuazione del programma predetto, si applica quanto previsto nel comma 15 quinquies;
- c) obbligo, per la durata della concessione, ivi compreso il periodo di proroga, di consentire alla Provincia la realizzazione delle opere e degli interventi necessari alla laminazione delle piene in attuazione di progetti preventivamente concordati tra la Provincia ed il concessionario;
- d) obbligo, per la durata della concessione, ivi compreso il periodo di proroga, e con oneri a proprio carico, di realizzare, secondo un programma sottoposto alla preventiva autorizzazione della Provincia, gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei volumi di invaso esistenti alla data di entrata in vigore di questo comma, e comunque la funzionalità degli organi di servizio e di manovra;
- e) obbligo di versare annualmente alla Provincia, durante il periodo di proroga, per il concorso al finanziamento di misure e di interventi di miglioramento ambientale, euro cinque (5), e salvo l'aggiornamento previsto dal comma 15 octies, per ogni kW di potenza nominale media di concessione in essere alla data di rilascio della proroga, nonché obbligo di consentire quanto necessario per l'esecuzione dei predetti interventi; la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, individua le misure e gli interventi di miglioramento ambientale finanziabili con le somme introitate con la presente lettera; **la predetta deliberazione può stabilire che una quota delle somme possa essere destinata anche al finanziamento degli oneri derivanti da operazioni di indebitamento già contratte per la realizzazione delle predette tipologie di misure o interventi;**
- f) obbligo, per la durata della concessione, ivi compreso il periodo di proroga, e con oneri a proprio carico, di rispettare i vincoli riguardanti i livelli di regolazione degli invasi ed i relativi periodi temporali determinati con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione;
- g) obbligo, per la durata della concessione, ivi compreso il periodo di proroga, e con oneri a proprio carico, salva la riduzione proporzionale del canone per l'utilizzo delle acque in relazione alla quantità effettivamente richiesta, di riservare e di mettere a disposizione, a richiesta della Provincia per le finalità e con le modalità dalla stessa stabilite, fino ad un litro al secondo medio annuo di acqua per chilometro quadrato di bacino imbrifero sotteso alla concessione medesima;
- h) obbligo, alla scadenza della concessione, ivi compreso il periodo di proroga, e nei casi di decadenza o rinuncia, di trasferire in proprietà alla Provincia, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di condotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in stato di regolare funzionamento;
- i) obbligo, alla scadenza della concessione, ivi compreso il periodo di proroga, e nei casi di decadenza o rinuncia, di consentire alla Provincia, su richiesta della medesima, l'immediata immissione in possesso di ogni altro bene, diverso da quelli di cui alla lettera h), edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, intendendosi per impianti di trasformazione e distribuzione inerenti alla concessione quelli che trasportano prevalentemente energia prodotta dall'impianto cui si

riferisce la concessione. Nel caso in cui alla data della presentazione dell'istanza di proroga il concessionario disponga dei predetti beni ad un titolo diverso da quello della proprietà, l'obbligo previsto da questa lettera deve essere assunto anche dal proprietario, per sé e per gli aventi causa a qualsiasi titolo e per gli stessi beni;

- l) accettazione espressa che per i beni di cui alla lettera i) la Provincia pagherà un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell'immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile. In caso di disaccordo si attua la procedura prevista dal secondo comma dell'articolo 25 del regio decreto n. 1775 del 1933, intendendosi sostituiti agli organi statali ivi indicati i corrispondenti organi della Provincia.

15 quinquies. Nel caso in cui la Provincia accerti il mancato adempimento di uno o più degli impegni assunti dal concessionario ai sensi dei commi 15 ter e 15 quater, decade di diritto la proroga della concessione.

15 sexies. Le domande di rinnovo presentate dal concessionario uscente ai sensi dei commi 1 ter, 12 e 13, decadono di diritto al momento di entrata in vigore di questo comma e le relative procedure sono estinte senza oneri a carico della Provincia.

15 septies. La Giunta provinciale determina, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, le quote dei proventi dal canone aggiuntivo e dalle entrate, di cui rispettivamente alla lettera a) e alla lettera e) del comma 15 quater, da destinare ai comuni o loro forme associative nonché i criteri di riparto e di assegnazione delle quote ai medesimi enti. I predetti criteri sono determinati tenendo conto in particolare degli oneri ambientali derivanti dalle concessioni nonché della finalità di un'equa ripartizione tra gli enti locali dei benefici economici comunque derivanti dalle attività elettriche svolte sul territorio provinciale.

15 septies 1. I proventi e le entrate di cui al comma 15 septies affluiscono al bilancio dell'Agenzia provinciale per l'energia per essere riassegnati agli enti locali o alle loro forme associative, secondo quanto previsto dal comma 15 septies.

15 octies. La misura dei canoni, proventi, diritti, indennizzi ed altri oneri previsti dalle lettere a) ed e) del comma 15 quater è aggiornata annualmente a partire dall'anno 2009 con deliberazione della Giunta provinciale da adottare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, nei limiti delle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo al mese di settembre dell'anno antecedente. Gli aumenti di cui al presente comma hanno effetto con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della deliberazione di aggiornamento.

15 nonies. Per le concessioni per le quali non è presentata la richiesta di proroga nel termine stabilito dal comma 15 ter, si provvede all'emanazione del bando di gara di cui al comma 2.

15 decies. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai commi 1 bis 2 e 1 septies, abrogati dalla legge finanziaria provinciale 2008.

15 undecies. Su richiesta degli enti locali beneficiari l'Agenzia provinciale per l'energia può autorizzare sul proprio bilancio lo stanziamento in uscita dei proventi derivanti dal canone aggiuntivo previsto dal comma 15 quater, lettera a), per importi non superiori alle corrispondenti entrate, con riferimento all'intera durata della proroga della concessione, per riassegnarli agli enti beneficiari. Questi proventi possono essere erogati per il tramite di Cassa del Trentino s.p.a., secondo la disciplina stabilita dall'articolo 8 bis (Erogazione di finanziamenti attraverso Cassa del Trentino s.p.a.) della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13. Con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione di questo comma, inclusi i criteri prudenziali per l'iscrizione in bilancio delle relative entrate da parte dell'Agenzia provinciale per l'energia.

16. *omissis*"

Nota all'articolo 33

- L'articolo 19 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 19

Disposizioni per la prevenzione degli incidenti connessi a determinate sostanze pericolose, ai voli a bassa quota e alla sospensione di alcuni servizi pubblici

1. La Provincia adotta appositi regolamenti contenenti le disposizioni volte a definire le misure per la prevenzione e per la gestione dei seguenti pericoli e rischi:

- a) pericoli di incidenti disciplinati dalla direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e dalla direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
- b) pericoli di incidenti nei voli aerei a bassa quota connessi con la presenza di cavi sospesi e di altri ostacoli al volo.

2. I regolamenti previsti nel comma 1 possono imporre l'obbligo di adottare particolari misure gestionali e strutturali di difesa dai pericoli e dai rischi agli enti competenti e ai soggetti pubblici e privati proprietari, possessori o utilizzatori dei beni da cui hanno origine le situazioni di pericolo, oppure ai gestori delle attività che causano le situazioni di rischio oggetto della predetta disciplina regolamentare. I regolamenti:

- a) garantiscono il rispetto degli obblighi stabiliti dal diritto comunitario e delle disposizioni statali;
- b) definiscono gli adempimenti e le misure per prevenire, controllare e contrastare i rischi; in particolare per i cavi e gli ostacoli alla navigazione aerea prevedono la disposizione di idonei dispositivi di segnalazione secondo prescrizioni tecniche conformi alla disciplina vigente in materia;
- c) individuano i soggetti tenuti a rispettare gli obblighi previsti dai regolamenti stessi;
- d) nel rispetto delle competenze spettanti agli enti locali, definiscono le strutture provinciali, i soggetti e le autorità competenti per le funzioni e i compiti previsti dai regolamenti stessi, secondo i principi di decentramento, sussidiarietà e adeguatezza;
- e) definiscono i compiti spettanti alle strutture operative della protezione civile, compatibilmente con le disposizioni organizzative di questa legge;
- f) perseguono, se possibile, il coordinamento e il raccordo tra i procedimenti in materia di protezione civile e quelli in materia di tutela dell'ambiente, di prevenzione degli incendi, di urbanistica e di pianificazione territoriale, di igiene, di sicurezza pubblica e negli ambienti di lavoro;
- g) individuano procedure semplificate per gli adempimenti previsti nei regolamenti, anche in deroga alla normativa provinciale vigente in materia di servizi antincendi, di protezione civile, di lavori pubblici d'interesse provinciale e di urbanistica, quando ciò è indispensabile per garantire l'immediata ed efficiente tutela dell'incolumità delle persone, della sicurezza dell'ambiente e dell'integrità dei beni;
- h) disciplinano le modalità di collaborazione istituzionale per la redazione degli atti e dei documenti previsti dai regolamenti stessi;
- i) definiscono le modalità per la pubblicità preventiva e successiva degli atti d'interesse della popolazione e per la consultazione degli enti istituzionali e degli interessati ai procedimenti per l'adozione degli atti a natura pianificatoria;
- j) garantiscono la massima trasparenza, conoscibilità e diffusione dei dati riguardanti la definizione e la delimitazione dei pericoli e dei rischi, nonché le misure di protezione individuale e collettiva;
- k) prevedono, se possibile, i casi e le modalità dell'intervento sostitutivo della Provincia in caso d'inadempimento da parte dei soggetti tenuti alla realizzazione degli adempimenti previsti da ciascun regolamento;
- l) definiscono le procedure di allertamento e di gestione dell'emergenza da adottare al verificarsi di un incidente;
- ~~m) definiscono le sanzioni amministrative e il regime di vigilanza.~~
- m) definiscono gli illeciti e le relative sanzioni amministrative pecuniarie, consistenti nel pagamento di una somma da un importo minimo di 1.000 euro a un importo massimo di 15.000 euro, nonché il regime di vigilanza.**

3. Ai gestori di servizi d'interesse pubblico nei settori dell'energia elettrica, della telefonia, dell'acqua e del gas possono essere concessi finanziamenti a parziale copertura delle spese necessarie per lo spostamento in luogo sicuro degli impianti necessari all'erogazione del servizio situati in zone soggette a rischio idrogeologico e nivologico ed esposti a tale rischio. La Giunta provinciale individua le zone a rischio, i tipi di impianto, la spesa ammissibile e i parametri di calcolo del contributo, che non può superare il 30 per cento della spesa ammissibile, nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il finanziamento può essere concesso a condizione che il gestore sottoscriva l'impegno a concludere l'intervento con le modalità e con le scadenze indicate dalla Provincia."

Nota all'articolo 34

- L'articolo 32 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, dispone:

"Art. 32

Agenzie

1. Per lo svolgimento di attività di servizio pubblico oppure di supporto tecnico o scientifico che necessitano di un elevato grado di autonomia tecnica, operativa, amministrativa e contabile la Provincia si avvale delle agenzie individuate dall'allegato A, quali organi alle dirette dipendenze della Provincia. L'istituzione di nuove agenzie è disposta con legge provinciale; con atto organizzativo approvato con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, può essere disposta la trasformazione, la soppressione o l'accorpamento delle agenzie, eventualmente attribuendo le relative competenze ad altre strutture, agenzie o a enti pubblici strumentali e ridefinendo il livello della relativa dirigenza; in caso di attribuzione delle competenze a strutture provinciali, la Giunta provinciale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio. L'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente istituita con legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11, rimane disciplinata dalla predetta legge provinciale per quanto riguarda i profili previsti dal comma 4, lettere a), d), e) e f).

2. L'ordinamento delle agenzie provinciali è disciplinato da questa legge e da atti organizzativi approvati con deliberazione della Giunta provinciale.

3. Le attività e i compiti di ciascuna agenzia sono previsti dalle leggi istitutive, ferma, in ogni caso, la riserva della capacità processuale in capo alla Provincia. La Giunta provinciale, con l'atto organizzativo previsto dal comma 2, può prevedere l'integrazione delle attività e compiti, secondo un criterio di omogeneità. Nel caso di modifica o di integrazione dei compiti l'atto organizzativo può modificare la denominazione dell'agenzia.

4. Gli atti organizzativi disciplinano in particolare, per ciascuna agenzia:

- a) gli organi, il loro funzionamento e le loro attribuzioni;
- b) la struttura dell'organizzazione e il funzionamento delle strutture operative;
- c) le modalità per l'utilizzo del personale e dei beni anche immobili e delle relative attrezzature della Provincia, nonché la facoltà di assunzione diretta di personale e di acquisizione di beni e di altre risorse organizzative, nel rispetto delle leggi vigenti nelle singole materie e dei contratti collettivi di lavoro;
- d) gli strumenti di programmazione dell'attività, compresi i bilanci, nell'ambito degli atti di programmazione e d'indirizzo nonché delle direttive adottati dalla Giunta provinciale in base alle leggi che disciplinano le specifiche materie;
- e) gli strumenti di verifica dei risultati dell'attività rispetto agli obiettivi prefissati anche sotto il profilo finanziario, compresi i conti consuntivi;
- f) i poteri di direttiva, d'indirizzo, sostitutivi e di controllo della Giunta provinciale, anche individuando gli atti soggetti all'approvazione della Giunta; in tal caso sono previsti termini perentori non superiori a trenta giorni, decorsi i quali gli atti si considerano approvati; nell'esercizio dei poteri sostitutivi e di controllo è assicurato il contraddittorio con gli organi dell'agenzia prima dell'assunzione di provvedimenti negativi, di annullamento o di sostituzione;

- g) i rapporti organizzativi e funzionali, nonché quelli giuridici ed economici tra la Provincia e l'agenzia, nonché le modalità e le forme per assicurare il coordinamento dei programmi e dell'attività dell'agenzia con quelli del dipartimento di riferimento;
- h) la stipula di un contratto di servizio o l'approvazione di un programma di attività di durata corrispondente alla legislatura, aggiornabile annualmente, che prevede obiettivi, standard di servizio, prestazioni, risorse da acquisire da terzi e dal bilancio provinciale mediante tariffe da applicare e prestazioni erogate oppure mediante finanziamenti ricorrenti o una tantum, modalità di verifica e valutazione dei risultati.

5. In relazione alle peculiari caratteristiche dell'attività dell'agenzia l'atto organizzativo può prevedere, inoltre:

- a) la costituzione di un consiglio di amministrazione, al quale compete l'approvazione dei programmi, dei bilanci e dei conti consuntivi, nonché dei regolamenti interni di organizzazione; la facoltà o l'obbligo dell'agenzia di dotarsi di organismi consultivi tecnico-scientifici; alla Giunta provinciale o al consiglio di amministrazione, inoltre, compete la nomina del presidente e, se occorre, del vicepresidente;
- b) le modalità per assicurare la partecipazione ai processi decisionali e di verifica dei risultati da parte di specifiche categorie di utenti o di operatori economici o sociali o professionali nonché di istituzioni pubbliche o private;
- c) la facoltà dell'agenzia di avvalersi di personale individuato direttamente sulla base del curriculum professionale, dal quale risulti il possesso di elevata professionalità, competenza ed esperienza scientifica o tecnica o amministrativa, mediante contratti di lavoro a tempo determinato; in tali casi sono comunque previsti i limiti numerici e di durata dei contratti.

6. Fra gli organi dell'agenzia sono previsti, comunque:

- a) il dirigente, nominato dalla Giunta provinciale, al quale competono tutti i poteri di amministrazione dell'agenzia, salvo quanto espressamente riservato al consiglio di amministrazione se istituito; in ogni caso è fatta salva la facoltà dei dirigenti dell'agenzia di delegare compiti e atti secondo quanto disposto dagli articoli 16 e 17 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento); il dirigente dell'agenzia è equiparato a dirigente di servizio, salva diversa previsione della legge istitutiva; al dirigente dell'agenzia, ancorché dotato della rappresentanza legale di essa, si applica l'articolo 16, comma 1, lettera g), della legge sul personale della Provincia;
- b) i revisori dei conti, nominati dalla Giunta provinciale, anche come collegio formato da non più di tre componenti effettivi e tre supplenti; il revisore unico o il presidente, nel caso di collegio, sono scelti fra i soggetti in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione al registro dei revisori contabili;
- c) *omissis*

7. Salvo quanto previsto da quest'articolo, la disciplina del personale, dei contratti e della contabilità dell'agenzia è quella della normativa provinciale vigente in materia e dai contratti collettivi di lavoro dei comparti di riferimento. Il regolamento di esecuzione può prevedere specifiche norme in relazione alle peculiari caratteristiche dell'attività e dei compiti attribuiti all'agenzia, nel rispetto dei principi desumibili dalla normativa provinciale in materia di personale.

8. Gli atti organizzativi prevedono le disposizioni transitorie per la costituzione, la trasformazione, la fusione o la soppressione delle agenzie provinciali, anche con riferimento alle relative modalità e all'utilizzazione del personale dipendente.

8 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti gli strumenti e le modalità per la programmazione degli interventi demandati alla competenza dell'agenzia.

9. Laddove questa legge prevede nuove agenzie o nuovi enti pubblici o privati oppure la trasformazione della loro forma giuridica, questi diventano operanti nei tempi e nei modi previsti dall'atto organizzativo che li disciplina. Fino a tale data continuano a operare le strutture e gli enti esistenti alla data di entrata in vigore di questa legge, e continuano ad osservarsi le norme legislative e regolamentari vigenti.

9 bis. Per ragioni di semplificazione operativa la Giunta provinciale può disporre che alle spese di intervento e funzionamento dell'agenzia si provveda a carico diretto del bilancio provinciale, con le modalità previste per le strutture organizzative ordinarie, intendendosi sostituito

l'organo dell'agenzia a quello della Provincia. In tal caso l'agenzia non adotta i documenti contabili previsti dal comma 4, lettera d), e non è attivo l'organo previsto dal comma 6, lettera b). Per le agenzie individuate dalla Giunta provinciale l'adozione degli atti di competenza della Giunta è proposta direttamente dal dirigente dell'agenzia.

9 ter. I dipendenti provinciali vincitori di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dell'incarico di dirigente degli enti strumentali della Provincia, al termine del periodo di aspettativa, in caso di rientro, sono inquadrati nella qualifica di dirigente ed iscritti nell'albo dei dirigenti della Provincia.

9 quater. La Giunta provinciale approva criteri per determinare i compensi e i rimborsi spese spettanti ai componenti, o loro delegati, degli organi delle agenzie della Provincia e degli enti strumentali previsti nell'articolo 33, comma 1, lettere a) e b). Per i componenti esterni i compensi non possono comunque superare i limiti previsti nell'articolo 58, comma 6, della legge sul personale della Provincia. Per i componenti che siano dipendenti della Provincia o degli enti strumentali si applica la misura determinata ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati, comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento)."

Nota all'articolo 35

- L'articolo 13 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 13

Disposizioni in materia di servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica e abrogazione dell'articolo 25 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, in materia di energia elettrica

1. Il servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica è realizzato in conformità alle prescrizioni del piano della distribuzione approvato dalla Giunta provinciale sentita la rappresentanza unitaria dei comuni (RUC).

2. Il piano di cui al comma 1 individua:

- a) i bacini territoriali di utenza del servizio di distribuzione dell'energia elettrica secondo criteri di economicità e razionale utilizzazione dell'energia a disposizione del fabbisogno locale;
- b) gli standard minimi qualitativi e quantitativi del servizio da erogare;
- c) i requisiti tecnici e organizzativi dei gestori del servizio di distribuzione, nel rispetto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di energia), come modificato dal decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, e dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).

3. La Provincia rilascia la concessione per l'esercizio del servizio di distribuzione dell'energia elettrica fino al 31 dicembre 2030:

- a) alle imprese degli enti locali, ai consorzi e alle società cooperative di produzione e di distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (Istituzione dell'Ente nazionale per la energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche), come da ultimo modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 e che alla data del 25 dicembre 1999 esercitavano l'attività di distribuzione dell'energia elettrica;
- b) alle imprese degli enti locali la cui popolazione residente rappresenti almeno la maggioranza di quella residente nel rispettivo bacino territoriale di utenza o ai soggetti di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, come modificato dall'articolo 19 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, in possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 2, cui siano conferiti gli impianti acquisiti dall'ENEL s.p.a.

ai sensi del medesimo decreto. Ai fini del presente articolo sono considerate imprese degli enti locali le società di capitali a prevalente partecipazione dei medesimi enti o di società da essi controllate.

4. La società costituita ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, sentita la rappresentanza unitaria dei comuni di cui all'articolo 22 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale), come modificato dall'articolo 25 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, può assumere, anche prima dell'approvazione del piano di cui al comma 2, il servizio di distribuzione dell'energia elettrica già esercitato nell'ambito del territorio provinciale, alla data di entrata in vigore della presente legge, dall'ENEL s.p.a. o da sue società controllate. Fermo restando quanto disposto dai commi 5 e 6 alla società costituita ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale n. 3 del 2000 è rilasciata la concessione per l'esercizio del servizio di distribuzione dell'energia elettrica per tutto il territorio di riferimento; fino al rilascio della concessione la medesima società continua a esercitare l'attività di distribuzione dell'energia elettrica assunta dall'ENEL s.p.a.

5. Ove la società di cui all'articolo 18 della legge provinciale n. 3 del 2000 abbia assunto l'esercizio dell'attività di distribuzione dall'ENEL s.p.a., il successivo trasferimento degli impianti ai soggetti di cui al comma 3, lettera b), comporta il loro subingresso, per la parte relativa al bacino territoriale d'utenza interessato, nella concessione di cui al comma 4. Il trasferimento degli impianti avviene sulla base di apposita intesa tra le imprese degli enti locali e la società di cui all'articolo 18 della legge provinciale n. 3 del 2000.

6. Al fine di assicurare la continuità, la qualità e l'efficienza dei complessivi servizi di distribuzione dell'energia elettrica nell'intero territorio provinciale, il piano di cui al comma 2 può prevedere che parte degli impianti acquisiti dall'ENEL s.p.a. ai sensi del comma 4:

- a) sia mantenuta dalla società di cui all'articolo 18 della legge provinciale n. 3 del 2000, con particolare riferimento alle reti di alta e media tensione;
- b) sia trasferita ai soggetti di cui al comma 3, lettera a), con le modalità previste dall'articolo 13, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, per assicurare la copertura del servizio di distribuzione sull'intero territorio comunale o il raggiungimento dello standard quantitativo minimo del servizio da erogare in attuazione dei principi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

7. Qualora nell'ambito di un bacino territoriale d'utenza il concessionario, per qualsiasi motivo, cessi l'attività prima del 31 dicembre 2030 o qualora la concessione sia revocata, la concessione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica relativamente al medesimo ambito è rilasciata alla società di cui all'articolo 18 della legge provinciale n. 3 del 2000 fino al 31 dicembre 2030.

8. Qualora prima del 31 dicembre 2030 uno dei soggetti di cui al comma 3, lettera a), cessi l'attività per qualsiasi motivo o la sua concessione sia revocata, il servizio di distribuzione dell'energia elettrica già svolto dal medesimo soggetto è assunto dal concessionario del bacino territoriale di riferimento. A tal fine la concessione di cui al comma 3 definisce apposite prescrizioni.

8 bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, nei casi di cui al comma 7 e 8, i beni adibiti all'esercizio del servizio pubblico di distribuzione continuano ad essere destinati a tali fini e sono utilizzati dal nuovo gestore, a fronte della corresponsione di un canone determinato dal provvedimento di subentro. Restano salve le facoltà del cessato di negoziare con il subentrante alternative forme di cessione o di messa in disponibilità dei beni, con i connessi corrispettivi; di tali eventuali accordi si darà atto nel provvedimento di subentro; restano salvi gli accordi già stipulati prima dell'entrata in vigore di questo comma. Per i fini di questo comma e dei commi 7 e 8, la Giunta provinciale può dettare apposite prescrizioni.

9. *omissis*

10. *omissis*"

Nota all'articolo 36

- L'articolo 23 bis della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 23 bis

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale e per la corresponsione dei sovracanon

~~1. L'obbligo di fornitura di energia elettrica a carico dei concessionari di derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, decorre dalla data di inizio della produzione di energia idroelettrica; nel caso di attivazione parziale dell'impianto, per il computo dell'obbligo si applica la proporzione fra la potenza nominale media relativa alla parte d'impianto attivata e la potenza nominale concessa. (abrogato)~~

~~2. Il comma 1 si applica anche ai concessionari che hanno utilizzato acque pubbliche a scopo idroelettrico nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente articolo; per gli anni precedenti al predetto quinquennio i concessionari non devono alcuna ulteriore fornitura o somma sostitutiva, fermo restando quanto già consegnato o corrisposto. (abrogato)~~

3. Fermo restando quanto disposto dalla disciplina statale vigente in materia di sovracanon a carico dei concessionari di derivazioni di acque pubbliche per produzione di forza motrice, l'obbligo di corresponsione dei sovracanon in parola decorre dalla data del provvedimento della Provincia che li istituisce.

4. La quota dei sovracanon spettanti alla Provincia ai sensi dell'articolo 53 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1377, è versata direttamente dai rispettivi concessionari ai comuni rivieraschi ricadenti nel territorio provinciale, nella misura stabilita dalla Giunta provinciale."

- L'articolo 149 bis della legge urbanistica provinciale, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 149 bis

Certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici della Provincia e degli enti pubblici strumentali

1. In attesa di una disciplina organica in materia di certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici, la Provincia può adottare il sistema di certificazione LEED (leadership in energy and environmental design), per assicurare una diminuzione dell'impatto sull'ambiente degli edifici propri e degli enti pubblici strumentali. A tal fine la Giunta provinciale:

- a) definisce le tipologie di opere e gli interventi edilizi a seguito dei quali è obbligatoria l'acquisizione della certificazione di sostenibilità ambientale;
- b) definisce le tipologie di edifici esclusi dall'obbligo di certificazione, per le limitate dimensioni o per la non autonoma funzionalità.

~~2. In caso di concessione di agevolazioni per la realizzazione di opere e interventi in edilizia la Giunta provinciale può prevedere, con propria deliberazione, clausole e condizioni che favoriscano, da parte dei soggetti beneficiari, l'adozione del sistema di certificazione LEED o di altri protocolli di certificazione della sostenibilità ambientale in edilizia indicati dalla medesima deliberazione. (abrogato)~~

3. Nel caso di nuova realizzazione di edifici di particolare rilievo funzionale della Provincia la Giunta provinciale, su proposta della stazione appaltante, può disporre la revoca della procedura per l'affidamento dei lavori non ancora aggiudicati alla data di entrata in vigore di quest'articolo, se dall'esame dei relativi progetti esecutivi già approvati risulta l'impossibilità di ottenere la certificazione LEED a seguito della realizzazione dell'opera.

4. In caso di revoca della procedura di gara ai sensi del comma 3, è riconosciuto l'indennizzo eventualmente dovuto ai sensi della normativa statale."

Nota all'articolo 37

- L'articolo 4 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, dispone:

"Art. 4

Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della legge provinciale n. 19 del 2009, la Giunta provinciale promuove il contenimento delle spese di natura discrezionale in modo da conseguire nel 2011 una riduzione delle spese riferite a nuovi interventi di almeno il 30 per cento rispetto alle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008, 2009 e 2010 e, per gli anni successivi, una riduzione di almeno il 35 per cento rispetto allo stesso valore medio. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le spese discrezionali riguardanti i servizi generali dell'amministrazione da assoggettare al contenimento. Sono escluse dall'applicazione di questo comma le spese effettuate ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali).

2. Per i fini del comma 1 la Giunta provinciale emana apposite direttive alle strutture della Provincia, fissando inoltre le modalità per la programmazione e la gestione delle spese discrezionali oggetto di contenimento.

3. Con le direttive sono stabilite anche le modalità di verifica e di monitoraggio del rispetto delle direttive da parte delle strutture. Fermo restando l'obbligo per i dirigenti di ottemperare alle direttive, il loro mancato rispetto incide anche sulla valutazione per l'attribuzione della retribuzione di risultato.

4. Per conseguire un contenimento delle spese di locazione e di gestione degli immobili, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale adotta un progetto di razionalizzazione degli spazi occupati dalle strutture provinciali. Il progetto riporta anche gli interventi di riqualificazione energetica da effettuare ai sensi dell'articolo 5, comma 3."

- Il terzo comma dell'articolo 27 della legge provinciale di contabilità dispone:

"Le leggi che comportano nuove o maggiori spese possono autorizzare la Giunta provinciale ad apportare, con propria deliberazione, le conseguenti variazioni al bilancio. Si applicano le disposizioni del quinto comma dell'articolo 20."

Nota all'articolo 38

- Gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispongono:

"Articolo 107

(ex articolo 87 del TCE)

1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato interno:

- a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
 - b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
 - c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

- a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;
- b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
- d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;
- e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

Articolo 108
(ex articolo 88 del TCE)

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259. A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo."

Nota all'articolo 39

- Per l'articolo 32 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, si veda la nota all'articolo 34.

LAVORI PREPARATORI

- Testo unificato dei seguenti disegni di legge:
 - disegno di legge 4 marzo 2011, n. 188, d'iniziativa dei consiglieri Renzo Anderle, Marco Depaoli, Giorgio Lunelli, Salvatore Panetta e Gianfranco Zanon (Unione per il Trentino), concernente "Energia e sviluppo sostenibile";

- disegno di legge 13 luglio 2011, n. 227, d'iniziativa del consigliere Roberto Bombarda (Verdi e democratici del Trentino), concernente "Integrazione della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, in materia di energia: partecipazione dei comuni trentini e dell'azionariato diffuso al capitale delle società partecipate dalla Provincia di Trento nel settore energetico";
- disegno di legge 13 luglio 2011, n. 228, d'iniziativa del consigliere Roberto Bombarda (Verdi e Democratici del Trentino), concernente "Modificazione della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7), sulla destinazione del canone ambientale";
- disegno di legge 13 luglio 2011, n. 229, d'iniziativa del consigliere Roberto Bombarda (Verdi e Democratici del Trentino), concernente "Modificazioni della legge provinciale sul risparmio energetico: interventi per favorire la diffusione della geotermia";
- disegno di legge 27 settembre 2011, n. 245, d'iniziativa del consigliere Michele Dallapiccola (Partito Autonomista Trentino Tirolese), concernente "Modificazioni della legge provinciale sul risparmio energetico, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese e della legge provinciale sul commercio 2010, per incentivare la diffusione di veicoli a basso impatto ambientale";
- disegno di legge 19 ottobre 2011, n. 253, d'iniziativa dei consiglieri Mattia Civico (Partito democratico del Trentino), Roberto Bombarda (Verdi e democratici del Trentino), Sara Ferrari, Margherita Cogo, Andrea Rudari, Luca Zeni e Michele Nardelli (Partito democratico del Trentino), concernente "Modificazioni della legge provinciale sul risparmio energetico, della legge sul personale della Provincia e dell'articolo 4 (Istituzione della tassa automobilistica provinciale) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10: interventi a favore della mobilità sostenibile";
- disegno di legge 10 novembre 2011, n. 265, d'iniziativa del consigliere Caterina Dominici (Partito Autonomista Trentino Tirolese), concernente "Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7)".
- Assegnati alla terza commissione permanente rispettivamente il 9 marzo 2011, il 19 luglio 2011, il 28 luglio 2011, il 28 luglio 2011, il 5 ottobre 2011, il 26 ottobre 2011 e il 17 novembre 2011.
- Parere favorevole della terza commissione permanente espresso il 3 settembre 2012 sul testo unificato con il titolo "Legge provinciale sull'energia e attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE".
- Approvato dal consiglio provinciale con il titolo "Legge provinciale sull'energia e attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" il 27 settembre 2012.